

XXVI.

TORNATA DELL' 8 APRILE 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Commemorazione del senatore De Sonnaz Giuseppe; necrologio pronunciato dal Presidente, e parole di compianto e di elogio dette dai senatori di San Marzano, Lampertico, Massarucci, Tassi e dal ministro della guerra; proposte dei senatori Guarneri e Paternostro, le quali, dopo osservazioni del ministro della guerra, sono approvate per acclamazione — Il Presidente dà lettura di una lettera del senatore De Sonnaz Alberto, fratello dell'estinto — Inversione dell'ordine del giorno — Giuramento del senatore Liog — Discussione del disegno di legge: « Proroga al 4 giugno 1903 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205 » (N. 21-A) — Parlano i senatori Pierantoni, Sonnino, relatore, Carta-Mameli, Bava-Beccaris, presidente dell'Ufficio centrale, ed il ministro degli affari esteri — La discussione è chiusa e l'articolo unico rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 26) — Parlano i senatori Rossi Luigi e Scialeja, il quale propone un articolo aggiuntivo ed un ordine del giorno — Giuramento del senatore Chinaglia — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Lampertico, Pierantoni e Nigra — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta dell' 11 aprile — Annunzio di presentazione di un disegno di legge del senatore Di Sambuy.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri degli esteri, dell'agricoltura, industria e commercio e della guerra.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

**Commemorazione del senatore
Giuseppe De Sonnaz.**

PRESIDENTE. Signori Senatori!

È dall'animo profondamente commosso che mi sale sul labbro il nome caro e venerato del senatore Giuseppe De Sonnaz; tipo perfetto di soldato, cuore eccellente, carattere nobile e senza macchia, nato a Cuneo il 30 aprile 1828, spentosi stamane in Roma alle ore 8 e un quarto.

Rapida e brillante fu la sua carriera militare. Sottotenente soprannumerario (appena diciottenne) in Savoia cavalleria ed aiutante di campo del padre, generale Ettore, col grado di sottotenente effettivo, fece le campagne del 1818 e 1849, distinguendosi specialmente a Mortara e Novara. Passato luogotenente nei Cavalleggeri di Monferrato, partecipò col grado di capitano alla guerra di Crimea ed a quella del 1859.

Maggiore di stato maggiore col generale Fanti, si segnalò nelle Marche e nell'Umbria. Colonnello di stato maggiore nella campagna del 1866 ed aiutante di campo del Principe Umberto, contribuì efficacemente a salvargli la vita, formando il famoso quadrato, mercè cui si poté sostenere l'urto della cavalleria nemica.

Ciò gli valse la medaglia al valor militare,

la promozione a maggior generale e la gratitudine perenne del Principe, che sempre lo volle seco a Milano, a Napoli, a Roma, quale suo primo aiutante di campo.

Nominato luogotenente generale nel 1875, e poi senatore il 26 novembre 1884, comandò prima la divisione di Palermo, poi per dodici anni il corpo d'armata di Piacenza: finchè dovette, per legge di età, essere collocato in posizione ausiliaria nel 1896.

Delle doti del suo cuore può solo farsi una idea adeguata chi ebbe la ventura di conoscerlo da vicino.

A Piacenza, durante il colera del 1884, moltiplicava sè stesso per assistere i colpiti dal fiero male; un carabiniere, ch'egli accorse a soccorrere, gli morì fra le braccia.

Nel 1887, quando il terremoto devastò parte della Liguria, egli fu il primo ad accorrere sul luogo del disastro: l'ultimo a partirne. Colà non si dava tregua, nè giorno, nè notte: sempre intento a soccorrere feriti, ad apprestare baracche di ricovero ed ogni maniera di aiuti a quelle infelici popolazioni, che, lagrimanti, lo benedivano come un padre. Uopo non era che incoraggiasse i soldati al lavoro; ma loro cresceva lena il suo esempio e l'affetto con cui ne compiangeva le dure ed incessanti fatiche nel trasportar le macerie, nel trarne i cadaveri, nel costruire i baraccamenti. Sempre vegliava a che di nulla mancassero, e faceva loro distribuire, del proprio, sigari e vino. Fermo nella disciplina, giusto e buono con tutti, egli era l'idolo dei soldati.

Schietto amante del vero, quanto era buono ed affettuoso, altrettanto egli disdegnava tutto ciò che non fosse onesto o fosse anche soltanto meno corretto.

È questo l'Uomo, che noi vedevamo ogni giorno, quasi sempre il primo, occupare il proprio seggio in quest'Aula, semplice e modesto, ma pronto sempre ad esprimere, con parola convinta, il pregiato suo parere sulle questioni militari.

Mite e dolce nei modi, ma di natura decisa ed energica, sempre quando gli avveniva di parlare del Re, dell'Esercito, delle sorti della Patria, la sua parola diventava così nobile, vibrata, vivente, che in quanti l'ascoltavano suscitava il medesimo fremito di commozione onde

ardeva l'anima sua di patriota e di soldato. (*Vive approvazioni*).

Or sono appena due giorni, chiesti e ricevuti (sincero credente qual era) i conforti religiosi, vestito della sua uniforme e con al fianco la spada, volle ancora una volta brindare alla salute dei Sovrani, della Famiglia Reale, alla prosperità del Paese a cui dedicò tutta la vita, ed ai numerosi suoi amici.

S. M. il Re, che a malincuore si astenne dal visitarlo prima, per evitargli soverchia emozione, appena avuta notizia della sua morte, si recò al letto dell'estinto.

Mi vi recai io pure stamane per vedere ancora una volta quelle care sembianze, e deposi un ultimo bacio sulla gelida sua fronte. Ma il freddo soffio della morte non fece che rendere solenne, e direi quasi sacra, la serenità e la pace che ancora in quel momento irradiava dal suo volto di giusto. (*Benissimo*).

Uomo di tempra antica, ricevi da un mondo migliore, o carissimo e venerato collega, il nostro affettuoso saluto: e vivi nel cuore della giovane generazione, qual nobile esempio e stimolo salutare. (*Vivissime e generali approvazioni*).

DI SAN MARZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN MARZANO. Non aggiungerei nulla alle parole così eloquenti e sentite del nostro Presidente a commemorazione del collega che abbiamo perduto: ma, compagno suo in 56 anni di carriera, ho talmente conosciuto le sue alte qualità di cuore di militare e patriota, che crederei mancare alla sua memoria, se non esprimessi il mio compianto in quest'Aula; compianto che esprimo con la certezza di essere anche interprete di quello degli ufficiali tutti dell'esercito. (*Benissimo*).

LAMPERTICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO. Da questo posto dove sedeva di solito il senatore De Sonnaz io gli devo una parola di riconoscenza. Quando entravo in quest'Aula io era certo di trovare primo al suo posto il senatore De Sonnaz, mi presentavo a lui, e, facendo alla meglio il mio saluto militare, mi rinfrancavo nell'adempimento dei miei doveri.

Delle virtù che ha spiegato il generale De

Sonnaz per la patria nelle armi, a me non ispetta di parlare, ma so di quel molto di bene che ha fatto nella vita civile. Io so che dove lui aveva il comando dell'esercito era l'esempio del più scrupoloso adempimento dei suoi doveri. Quando da Roma andava a Piacenza, il primo suo pensiero era quello di passare in rassegna i soldati che da lui dipendevano. Ma di più: il senatore De Sonnaz, dappertutto dove ebbe a risiedere, era veramente una suora di carità.

Egli era quanto mai benefico, e non beneficcava per farne sfoggio, niente del tutto, ma per soccorrere vere e reali miserie. Io ho speciale dovere di ricordarlo in quest'Aula perchè militai sotto i suoi ordini in una memoranda occasione parlamentare, in cui lui fu, come commissario del primo Ufficio, anche presidente dell'Ufficio centrale. Si trattava della emigrazione, e siccome vi erano delle esitanze, il De Sonnaz proruppe: « Ma che state a discutere, vi sono delle miserie da sollevare, finitela » e lui imponeva si venisse ai voti e si concludesse. E forse una delle ultime volte in cui ebbi il bene di esser con lui, fu quando volontariamente, spontaneamente, senza averne nessun obbligo, volle venire a visitare l'ufficio della emigrazione. Era vivamente impressionato di tante miserie a cui bisognava venire in soccorso: e lui non aveva tante sottigliezze come abbiamo noi, lui non vedeva che dei dolori a cui venire in soccorso, e per il primo veniva in soccorso. Nessuno in Senato mi dica incompetente o temerario, se io ho creduto di prendere la parola in onore del senatore De Sonnaz. Della sua morte non parlo; è una morte così eroica che io non sono degno... (*l'oratore si commuove*)... è troppo profonda la commozione dell'animo mio, e sono troppo compreso dei doveri che tutti abbiamo verso la patria e verso il Re. (*Approvazioni*).

MASSARUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARUCCI. In mezzo a tante voci che si sono sollevate per commemorare il compianto nostro collega generale De Sonnaz, sento il dovere di portare un saluto alla sua memoria, anche a nome dei veterani d'Italia, dei quali mi onoro di essere il presidente. Egli spontaneamente volle, circa cinque anni fa, iscriversi tra quei veterani che fanno il servizio d'onore alle tombe dei nostri Re, al Pantheon. E quand'io,

scadendo di carica, lo pregai, anche a nome dell'intera Società dei veterani, di assumere la presidenza, egli, per quella modestia che lo distingueva, volle assolutamente rifiutarla, e potei solo fargli accettare la carica di vice-presidente.

Dal momento in cui egli entrò nel nostro Comitato non cessò mai di beneficare quanti a lui ricorrevano, e ciò faceva con quella spontaneità e modestia che ama nascondere l'animo benefico. A nome mio, quindi, e dei veterani, ripeto, mi sia concesso portare qui una parola di compianto alla sua memoria, ed associarmi agli altri che hanno enumerate le sue virtù militari e civili che, lo distinsero in vita e lo accompagnarono fino al momento della sua morte. (*Approvazioni*).

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Mi permetta il Senato una parola di affettuoso rimpianto alla memoria dell'illustre uomo, di cui stamane ha cessato di battere il gran cuore. Piacenza, della quale in questo momento interpreto l'immensurato dolore, si gloriava di averlo entusiasticamente acclamato suo cittadino onorario; ed egli di quella cittadinanza, fatta tutta d'amore, ad ogni incontro, in queste stesse sale, si ripeteva meco amorosamente altiero.

Una intiera generazione lega alla sua forte e geniale figura i più grati ricordi; poichè non ci fu tripudio, o lutto di Piacenza, cui egli non partecipasse, segnacolo splendidissimo d'infinita bontà.

E mi pare ancor di vederlo a tutte le feste dello studio e del lavoro, consegnante i premi conquistati dalle bambine, dai bimbi, dai giovani trionfanti nelle scuole, dagli operai meritevoli di ricompensa guadagnata nelle affaticate officine, accompagnando l'atto d'incoraggiamento con parole così paternamente sentite, che si scolpivano come in adamante negli animi loro, e li sospingevano più arditi alle generose battaglie della vita.

E lo ricordo circondato dai poverelli, ai quali appariva come l'Arcangelo della Provvidenza, e ai quali largiva tutto l'onorario mensile, tutto, udite bene; sì che, pochi giorni dopo, egli era ridotto alla pari dei suoi beneficati!

Ben a ragione ognuno che l'avvicinò lo ebbe supremamente diletto, e ben si comprende che la feroce novella della sua dipartita sprema le

lacrime a tutti coloro, che ne apprezzarono le virtù elette di vero cavaliere antico.

Allo spirito di lui, che ancora aleggia in quest'Aula, vada adunque l'estremo vale dei suoi concittadini, col sacro voto che quanti ebbero la gran ventura d'essergli cari ne onorino la memoria, seguendone il nobilissimo esempio! (*Approvazioni*).

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Mentre a nome del Governo mi associo alla splendida commemorazione, che del compianto generale De Sonnaz ha fatto il nostro illustre Presidente, ed alle parole così piene d'affettuoso rimpianto aggiunte da tanti altri senatori, chiedo di poter dire io pure qualche parola che ricordi le virtù e le gesta di così insigne uomo.

La morte del generale Giuseppe De Sonnaz assottiglia ancor più quella schiera, oramai scarsa, di uomini generosi che tutta consacrano la vita all'ideale della patria.

Figlio dell'illustre generale Ettore, che fu ministro di Re Carlo Alberto, il generale Giuseppe De Sonnaz ereditava col sangue di una illustre antichissima famiglia, e più ancora con l'esempio delle virtù paterne, le qualità militari, la nobiltà dei sentimenti e l'amore per la Patria, alla quale dedicò tutto sé stesso.

Entrato nell'esercito piemontese nel '46, non vi fu, si può dire, azione guerresca compiuta dall'esercito regolare cui egli non abbia preso parte, a cominciare dalle campagne del 1848-1849 fino a quelle del 1866, non esclusa la spedizione di Crimea e le campagne di Ancona e nella bassa Italia nel 1860-61. E mai mancò di segnalarsi e di dar prova del suo valore: così si distinse come capitano di stato maggiore nella campagna del 1859 e vi fu decorato di una onorificenza; così nell'ottobre del 1860 conseguì la promozione a tenente colonnello per merito di guerra, per i distinti servigi resi nella campagna dell'Umbria e delle Marche, e poco di poi, alla presa di Mola di Gaeta, tanto si segnalò da meritarsi la croce di cavaliere dell'ordine militare di Savoia; così nella campagna del '66, durante la quale salì al grado di maggior generale, egli dette tali prove di abilità e di bravura da meritare ancora una medaglia al valor militare.

Ma, come prode sui campi di battaglia, egli fu prudente e saggio nelle opere della pace e nelle cariche militari, di cui tenne le più alte ed in cui rese servizi importantissimi. Restò nell'esercito per cinquant'anni e nell'esercito lasciò, con il ricordo imperituro di prode e valente generale, la più larga eredità di affetti. I soldati, dei quali egli prendeva sempre gran cura, lo chiamavano, bonariamente parlandone: « papà De Sonnaz ». Nè vi fu ufficiale, dei moltissimi che nella lunga carriera egli ebbe ai suoi ordini, che non gli fosse sinceramente affezionato.

Uomo di antica tempra, egli non era severo che con sé stesso: austero nella vita, sempre rigido osservatore del dovere. Ed ebbe animo singolarmente buono e benefico, e fu così largo sempre nel donare e nel sovvenire ai miseri da spendervi facilmente tutto il suo e da ridursi talora, benchè di non piccolo censo fornito, quasi in strettezze; rara e nobilissima virtù che tutta faceva palese la magnanimità e la gentilezza della sua natura, e che da sola basterebbe a rendere amara e lacrimevole la sua dipartita.

Sentendosi vicino a morte (ve l'ha testè ricordato il nostro Presidente), egli volle ancora una volta indossare quella divisa di soldato che aveva portato così gloriosamente su tanti campi, e sotto cui aveva battuto per tanti anni il suo fervido cuore di patriota; e, così vestito, brindò al Re, alla patria, all'esercito. A questi egli aveva dedicato tutta la vita; a questi, che stavano sempre in cima al suo cuore, sul punto di lasciare ogni affetto terreno, volle rivolgere i suoi estremi pensieri.

Onore alla sua memoria! Onore al prode e gentile cavaliere al quale, come a pochi, ben si attagliava la divisa di Baiardo: *Sans peur et sans reproche*. (*Approvazioni*).

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Vi sono degli uomini il cui compianto non è mai sufficiente; uno di questi uomini fu Giuseppe De Sonnaz e quindi sia permesso a me, non militare, di prendere la parola per associarmi al compianto universale.

Quell'uomo era un prodigio di beneficenza, di quella beneficenza attiva che cerca la miseria, e non attende che batta alla porta: quell'uomo aveva la modestia della beneficenza, e non per-

metteva che dinanzi a lui si facesse il suo elogio, perchè riteneva, e lo dichiarava, che la beneficenza è un dovere, non una virtù. Sulla sua tomba egli avrà il compianto di tutti coloro in cui batte cuore italiano, ma avrà pure le lagrime di tutti i miseri che nella sua lunga vita beneficò, e che furono innumerevoli. Avrà potuto trovare uguali sul campo di battaglia, ma sui campi della beneficenza fu solo ad elevarsi a quella altezza, ed è per questo che ardisco di proporre che il nostro attestato di alta stima non si limiti alle condoglianze alla famiglia, ma che le calde parole del nostro Presidente e del ministro della guerra siano stampate e distribuite per tutte le caserme d'Italia, quale incoraggiamento a seguir l'esempio del compianto Giuseppe De Sonnaz.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Non per aggiungere parole che guasterebbero, ma per ricordare soltanto uno dei tratti caratteristici degli ultimi momenti della vita di quest'uomo, di questa grande figura, a cui sarebbero applicabili le parole con le quali Tacito chiudeva la vita di Giulio Agricola, dirò solo, come il signor Presidente ha già detto, che il senatore De Sonnaz era un credente, ma un credente di buona lega, non un superstizioso.

Egli chiese i conforti religiosi quando si sentì vicino alla fine, ma, e questo va ricordato in quest'Aula, egli impose che il ministro del culto che gli doveva amministrare i Sacramenti fosse tale che non si attentasse di dire una parola contro la Patria e contro il Re. Perchè il generale De Sonnaz ebbe questo culto tenace e questa fede ineluttabile nella triade costituita da Dio, dalla Patria e dal Re.

Io mi permetto di proporre (forse non ce n'è bisogno) che siano inviate condoglianze alla sua città nativa e alla sua famiglia, e di più che il Senato onori la memoria di Giuseppe De Sonnaz intervenendo in corpo ai funerali. Questa è la maniera migliore di onorare l'uomo che noi rimpiangiamo e di onorare noi stessi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. A conclusione di questo plebiscito di amore e di cordoglio, sorto per la cara e venerata memoria del generale De Sonnaz, do lettura al Senato di una lettera ricevuta stamane dal fratello dell'estinto.

Premetto, che non appena nella seduta di ieri il Senato votò il saluto e l'augurio all'illustre nostro collega, io mi affrettai a comunicarlo per telegramma, e questo telegramma potè ancora essere sentito dal povero generale Giuseppe De Sonnaz.

Ecco che cosa scrive il fratello, senatore Alberto De Sonnaz:

« Col più profondo dolore sono costretto a dar notizia a V. E. che il mio povero fratello senatore Giuseppe è passato di vita oggi alle ore 8 e minuti 5. L'ultima prova di conoscenza che ha dato il mio povero fratello fu quando gli abbiamo letto lo splendido telegramma in cui si esprimevano i nobili sentimenti per lui del Senato del Regno, dove non aveva saputo che crearsi degli amici per venti anni, in quei venti anni in cui ebbe l'altissimo onore di far parte dell'alto Consesso. Mi permetto di esprimere a V. E. ed ai miei Colleghi un vero sentimento di gratitudine per l'atto compiuto ieri in onore del mio rimpianto fratello ».

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io ripeto la mia proposta che il discorso dell'onorevole Presidente e quello del ministro della guerra vengano stampati e distribuiti in tutte le caserme d'Italia. (*Benissimo*).

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Quando, come io spero, il Senato accolga la nobile proposta del senatore Guarneri, io mi farò subito un dovere di provvedere perchè al più presto, giungano in tutte le caserme del Regno, e siano lette ed anche commentate e spiegate ai nostri soldati le degue parole con cui l'illustre nostro Presidente ha ricordato il tanto compianto generale...

Voci. E le sue.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Di questo non ho che a ringraziare: le mie povere parole potranno avere qualche pregio, solo perchè accompagnate da quelle del nostro illustre Presidente. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

LAMPERTICO. Pregherei il ministro della guerra, nel fare questa comunicazione, che non

dimenticasse, sia pure in forma sommaria, anche le testimonianze che sono venute da quelli che non appartengono all'esercito. Fortunatamente in Italia non c'è nessuna discrepanza di sentimenti tra l'esercito e la nazione, e tutti noi siamo animati dallo stesso sentimento in qualunque milizia si militi. (*Vive approvazioni*).

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onor. Lampertico di queste parole. Nessuno, spero, poteva pensare che io, accettando la proposta dell'onor. Guarneri e facendo voti che il Senato volesse accoglierla per acclamazione, nessuno poteva pensare, ripeto, che nel fondo del mio cuore vi fosse l'idea di restringere alla sola parte militare la diffusione tra i soldati dei discorsi fatti in questa commemorazione. I soldati d'Italia, del resto, sanno tutti oramai, perchè ne è corsa fama per tutte le file, per tutte le caserme, quanto quell'uomo fosse non solo nobile e bel soldato, ma un cittadino di gran cuore. Io ho ricordato come i soldati lo chiamassero « papà De Sonnaz », e questo nella sua semplicità dice tutto. Però io mi permetterei ora di aggiungere la proposta che sia stampato, per essere distribuito, tutto il resoconto di questa così nobile, così alta e così degna commemorazione, con la quale il Senato ha voluto ricordare il compianto collega.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Mi permetto di rammentare che ci sono due proposte da mettere ai voti, quella della trasmissione delle condoglianze alla famiglia e alla città nativa dell'estinto, e quella che il Senato intervenga in corpo ai funerali.

PRESIDENTE. Le condoglianze alla famiglia sono state già inviate.

Io credo che le altre proposte del senatore Paternostro, come pure quelle dei senatori Guarneri e Lampertico, e dell'onorevole ministro della guerra non occorra metterle ai voti. Ad ogni modo coloro che le accettano sono pregati di alzarsi.

(Sono approvate per acclamazione).

I signori senatori saranno avvertiti del giorno e dell'ora dei funerali; posso però fin d'ora annunziare che avranno luogo lunedì mattina e la

salma verrà portata alla stazione ferroviaria da dove sarà trasportata a Villafranca, nel sepolcreto di famiglia.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per affrettare il nostro lavoro, se il Senato non ha difficoltà, rimanderemo a domani il sorteggio degli Uffici, e siccome il ministro degli esteri è impegnato alla Camera per la seduta di lunedì, ed il ministro di agricoltura non dissente di rimandare al principio della seduta di lunedì la legge che è in discussione sui concimi, si rimanderà a lunedì il seguito della discussione di questo disegno di legge.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Giuramento del senatore Lioy.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Paolo Lioy, i cui titoli per la nomina a senatore furono convalidati in altra seduta, prego i signori senatori Lampertico e Fogazzaro di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Lioy viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al sig. Paolo Lioy del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205 » (N. 21-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903 ».

Prego il senatore Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale e concordato col Ministero.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205 sono prorogati dal 4 dicembre 1904, fino al 4 giugno 1906.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1905

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Voi vedete, on. colleghi, che questo disegno di legge segnato da molto tempo all'ordine del giorno de' nostri lavori, reca un titolo oscuro o diplomatico (perchè in diplomazia spesso il silenzio è d'oro). È annunciato come la proroga di alcuni termini di una legge di cui sono indicati solamente la data e il numero; ma se ne tace l'oggetto. Io non so se il popolo italiano, che ha il diritto per lo Statuto di veder funzionare pubblicamente i poteri legislativi, possa da questo sistema comprendere l'argomento, di cui ci occupiamo, e le leggi, alle quali deve obbedire.

Il Governo vuole la proroga di una legge che ampiamente discutemmo nelle sedute del 13 maggio 1903 e seguenti, per dare poteri al Ministero degli affari esteri di ordinare la colonia Eritrea.

Chi allora studiò, ed io avevo l'onore di essere il Presidente dell'Ufficio Centrale, la legge discussa e deliberata, paragonandola alle leggi precedenti, questo soltanto trovò veramente di nuovo e importante: la fondazione del Consiglio coloniale. L'onor. mio amico, il Sonnino, ne fu il relatore.

Oggi devo rendergli onore di perspicacia e di spirito preveggenze, perchè in un solo punto fu discorde con me. Io credevo che 16 mesi dalla data in cui la legge sarebbe pubblicata, fossero sufficienti perchè il Ministero degli affari esteri potesse comporre il Consiglio dell'Eritrea e svolgere il mandato ricevuto: tanto più che io, che da quarant'anni attendo al pubblico insegnamento, e spesso ebbi l'ufficio dal Senato di attendere all'esame delle leggi coloniali, dimostrai che grandissima parte della codificazione dell'Eritrea era già stata pubblicata, tanto che un editore di Napoli aveva persino posto in vendita un codice che riassumeva tutte le leggi imperanti nell'Eritrea. Ciascun membro del potere legislativo dovette credere che il potere esecutivo avesse trovato il tempo necessario per esaurire la delegazione addimandata.

Vi è una parte importantissima della legge, quella con cui si deve determinare la parte del terreno dell'Eritrea che, per essere demaniale, può essere concessa a privati. Chi

conosce la storia delle colonizzazioni sa che codesta è la più difficile materia, specialmente nei paesi dove vivono razze non selvaggie nè nomadi, che già occupano una parte, spesso la migliore, delle zone le quali sono buone alla coltivazione. L'onor. Sonnino dichiarò che egli prevedeva che quel disegno di legge avrebbe sofferto domande di proroghe, egli fu ispirato da spirito di profeta, pur troppo mosso dai tristi precedenti del nostro Governo.

Oggi io deploro il fatto di cui non può essere pienamente responsabile il presente ministro degli affari esteri, deploro cioè la facilità con cui la nostra vita parlamentare si esplica di frequente con leggi di proroga. Simiglianti domande indicano parecchie cose: debolezza e impreparazione negli organi amministrativi e tecnici, i quali debbono essere il grande sostegno dei ministri, che con grande facilità salgono e scendono la scala del potere; mancanza della continuità di lavoro e debolezza del sentimento della responsabilità politica.

L'onor. ministro sa, e il Senato conosce bene, che il nostro Governo stipulò con quasi tutti i Governi rappresentativi lo scambio degli atti legislativi e parlamentari: io vorrei che l'onor. ministro o lo stesso Senato nominassero un piccolo Comitato di statistica per fare il conto delle leggi di proroga chieste e consentite dal Parlamento, ponendolo in relazione con i casi quasi infrequenti di leggi somiglianti presso gli altri paesi: e la differenza numerica proverebbe i vizi ora indicati nei Ministeri. Di continuo si vuole e a ragione che le leggi siano obbedite e rispettate e si brama un Governo forte; pare a me che la forza del Governo sia riposta in buona parte nell'energia con cui si preparano le leggi e nella osservanza di esse da parte del potere esecutivo. Che può sperare un Governo che primo dà il tristo esempio di non applicare le leggi da lui volute? Io trovo fondatissime le mie osservazioni, perchè il Governo non indicò ragione alcuna della chiesta proroga, e l'amico mio, il relatore, se non ha ragioni riposte, ne indicò tali da non poter dimostrare che il Ministero si è trovato nella necessità assoluta di chiedere l'indugio.

Ho letto che decorse tanto tempo per la difficoltà di scegliere uomini competenti a comporre il Consiglio coloniale, ma, Dio buono, non erano giovani, che dovevano uscire dalla

scuola, nè ottenere lauree e diplomi gli uomini adulti, che da poco furono nominati. L'Italia, quando si tratta di Consigli ha piuttosto esuberanza di candidati che povertà di essi...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. L'abbondanza di candidati qualche volta è una difficoltà e non una facilità.

PIERANTONI... Debbo credere che l'onorevole ministro si voglia giustificare con questa affermazione: non uso all'arte di Governo, credo che si debbano preferire gli uomini della più indiscutibile competenza, e tali uomini sono rarissimi in Italia. Ma numerosi scrittori di scienza politica insegnano che nei Governi parlamentari spesso le competenze cedono il luogo alle compiacenze. L'uomo di Stato che ha coscienza della propria responsabilità e dell'alto ufficio, che deve esercitare un Consiglio coloniale, non dev'essere molestato da molti aspiranti; e voglio credere per l'onore del nostro paese, che il ministro non abbia sofferto postulazioni.

Ciò detto, darò il voto a questo disegno di legge, augurandomi che sarà questa l'ultima volta in cui si sia venuti a chiedere una proroga, specialmente per la colonia Eritrea, che ne dovrebbe far pensosi del suo avvenire. Io non credo all'avvenire della colonia, chè non è nè colonia di popolamento, nè colonia di sfruttamento e non potrà essere colonia agricola. Per l'Eritrea noi andiamo innanzi, forse con cuore leggiero, a preparare alla patria gravi responsabilità. Per esempio, mentre non ancora era istituito il Consiglio coloniale, il Ministero degli affari esteri s'impegnò a certe locazioni di porti spettanti all'Inghilterra. Questa è una questione riservata; la discuterò a tempo e luogo, ma posso ora ricordare che, quando fu discussa in quest'aula la legge per la Compagnia commerciale del Benadir, io fui il solo, forse maledetto da quelli della Compagnia, che mi opposi alle impossibili concessioni. Purtroppo quella opposizione aveva il fondamento nella esperienza della storia; i fatti dolorosi che poi si avverarono mi diedero ragione. Dico queste cose con convinzione di compiere un dovere. Lascio all'onorevole ministro dire che egli tardi giunse, e che presto provvederà.

SONNINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. L'onor. senatore Pierantoni ha lamentato innanzi tutto il titolo sotto il quale è stata presentata questa legge, e a questo proposito devo dichiarare che sono perfettamente d'accordo con lui. Sarebbe stato meglio, e in avvenire speriamo che si tenga questo sistema, spiegare chiaramente a quale materia si riferisce la legge; perchè purtroppo siamo così inondati da pubblicazioni d'ogni specie che una leggina apparentemente innocua può passare inosservata pure avendo una grandissima importanza.

Egli poi ha lamentato che il Governo abbia domandata questa proroga, dandomi elogio di aver previsto ciò che era assai facile di prevedere; ma purtroppo non è intorno alla proroga che bisognerebbe portare la critica; ma intorno all'aver lasciato passare il termine in cui si doveva chiedere questa proroga, perchè il termine stabilito dalla legge del 24 maggio 1903 scadeva al 24 novembre 1904, e anzi a questo proposito richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro intorno alla correzione che abbiamo fatto all'articolo, perchè mi viene ora come un dubbio che si sia sbagliato la data della decorrenza.

Ad ogni modo noi abbiamo chiesto al ministro ciò che era stato fatto in ordine alla legge votata, ed egli ci promise che ci avrebbe dato una piccola relazione, una breve memoria sullo stato legale delle cose nella Colonia. Questo allegato non l'abbiamo potuto distribuire, perchè non ci è stato mai consegnato, e credo che l'onor. ministro stesso sarebbe imbarazzato a dire quanta parte della legge 24 maggio 1903, abbia avuto applicazione nell'Eritrea.

Noi ora con quest'articolo di legge, ci riportiamo a quello già votato, che si riferisce ai Codici ed alle leggi che si devono estendere all'Eritrea. Evidentemente non credo vi siano difficoltà, e tutti saranno consenzienti nel dare il loro voto. Comunque, è spiacevole vedere questa trascuranza, non dirò del ministro, ma dell'ufficio il quale avrebbe dovuto informarlo a tempo. Non solo si mostra di dare poca importanza alle cose coloniali, ma purtroppo, giacchè ho la parola, devo criticare tutto quel sistema di mistero che si segue tra noi nelle piccole cose che riguardano la politica coloniale. Ciò rammenta quei metodi spagnuoli per cui, quando il celebre Ulloa fu mandato nelle Indie

Occidentali per farvi degli studi, dovette presentare due relazioni del suo viaggio, una per il Governo ed una per il pubblico.

E così avviene da noi. Si manda il Baldacci, il quale fa un rapporto, e questo si mette in archivio. Si manda nel Congo il dott. Baccari, il quale presenta una lunga relazione, e anche questa si passa agli archivi, mentre si leggono nei giornali Belgi degli squarci della medesima. È vero che il ministro ha promesso al Consiglio dell'Emigrazione la parte che può interessarlo direttamente; ma tutto il resto rimane sepolto per il mondo, e probabilmente riguarda quella parte che chiamano politica, e che tratta degli inconvenienti che sono stati accennati nei giornali inglesi. Non so però perchè abbiamo tanti riguardi per il Belgio, mentre d'altra parte non rendiamo forse un servizio all'umanità, se veramente sono giuste le accuse che si fanno.

Ma non entro più oltre in questo argomento, perchè non è il caso; lo accenno soltanto come indizio di un sistema che non è buono, perchè disinteressa il pubblico, e accentra troppo arbitrio nel Governo.

Però, oltre le dette omissioni, c'è da lamentare la mancanza delle relazioni sulla colonia stessa, perchè noi dall'anno 1901 non sappiamo più nulla ufficialmente: l'ultima relazione Martini si riferisce all'anno 1900-901. La legge anteriore obbligava un rapporto annuale, la legge posteriore parlava di un rapporto bimestrale, ma invece si è preferito il silenzio assoluto.

Ora non so per qual ragione o con qual diritto non si voglia far sapere al paese ciò che accade nella Colonia.

Tutte queste reticenze, indugi ed incertezza hanno però fatto sì che si continua in un regime di illegalità. Per esempio non so come si giustifichi la costruzione della ferrovia da Dig Digta a Ghinda, la legge sulle opere pubbliche vuole che tutte le ferrovie siano fatte per incanto pubblico: e se era cosa ardua riordinare i Codici e portare altre leggi in colonia, non era tanto difficile di adattarvi la nostra legge per la costruzione delle ferrovie. Ma soprattutto non era necessario farne una in contraddizione della legge stessa, tanto più che si trattava di una cifra di L. 2,250,000 di lavori concessi a trattativa privata.

Per giungere a tanto si incominciò col pubblicare una specie di schema generale nella

Gazzetta Ufficiale che deve servire per tutti i contratti della colonia. L'importo della ferrovia si sarebbe pagato in 8 rate, ma non furono stabilite una quantità di garanzie che le nostre leggi prevedono. Non si prevede la decadenza in caso di inesecuzione del capitolato d'oneri, come pure non si disse nulla circa il diritto o le condizioni di riscatto. Nulla per la posta, per i trasporti, per gli orari pur essendo prevenibile che questa ferrovia potrà un giorno servire per i viaggiatori.

Intanto poi si sta preparando un lavoro assai più importante, calcolato da prima a venti milioni, e ridotto poi a dieci milioni e mezzo, e cioè il prolungamento della ferrovia fino all'Asmara, perchè essa abbia uno scopo pratico. Questo lavoro pure sarà fatto a licitazione privata, e anche per questo non si tiene conto affatto della legge sulle opere pubbliche. Noi fabbrichiamo continuamente delle leggi per avere anche troppe garanzie, e poi si fanno spese in proporzioni non piccole, senza badare a cose elementari e a ciò che abbiamo già votato.

Nella mia relazione ho pure parlato della costituzione del Consiglio coloniale.

Premetto che io non ho nulla a dire intorno alle egregie persone scelte per costituirlo, le quali saranno tutte competentissime. Però non posso fare a meno di dolermi perchè, anche in questa occasione, il Governo ed il ministro, che pure è membro di questo alto Consesso, non abbia tenuto un giusto riguardo verso il Senato, inquantochè, se mi dicono che fra i membri che costituiscono quel Consiglio vi è anche un senatore, io rispondo che questo ottimo senatore fu scelto per la sua specialità nella materia, come consigliere di Stato, e perchè aveva sempre riferito sulle questioni coloniali, quando il Governo aveva avuto bisogno di ricorrere al Consiglio stesso; ma oltre di lui altri senatori non ve ne sono. Si è perfino trascurata la consuetudine cortese, e non inutile, di includervi il relatore della legge. Il relatore della Camera venne ammesso, quello del Senato venne escluso. Parlo francamente, perchè il ministro può dire se io abbia fatto nessuna pratica, per conto mio. Ma non per questo voglio ora tacere. Sono da ventinove anni nella vita politica e non ho mai fatto parte di nessun Consiglio o Commissione di nomina ministeriale, perchè non mi sono

mai inchinato a nessuno; nè di ciò mi lagno, perchè fui sempre più libero nei miei voti, essendo anche queste nomine talvolta una forma indiretta di corruzione.

Accenno solo alla cosa non per me, ma per voi che mi avete dato l'onorevole incarico di rappresentarvi. Oltre al relatore del Senato vi erano altre competentissime persone che si potevano scegliere a occhi chiusi e che furono trascurate anzi, prima di me. Se anche si voleva mettere in dubbio le mie attitudini o le mie capacità (ciò che posso ammettere benissimo), non posso invece ammettere che mancassero nel relatore per l'inchiesta del 1891 sull'Eritrea, nell'onorevole Di San Giuliano, che ora fa parte del nostro Consesso. Così pure è stato trascurato l'onorevole Pierantoni il quale ha dato prova di grande amore e competenza nelle cose coloniali e così pure l'onorevole Vigoni e tanti altri: non mancavano insomma senatori da scegliere.

Vengo ora all'ultimo argomento della mia relazione, argomento delicato, quasi doloroso a toccare, perchè è sempre penoso quando si deve parlare di cose che non si possono disgiungere dalle persone. Non ho mai risparmiato gli elogi al governatore dell'Eritrea che ha certamente reso dei grandi servizi alla nostra colonia. La sua figura simpatica, il suo ingegno superiore, hanno facilitato forse molte cose ed hanno fatto sì che si tollerasse in lui quello che in molti altri non si sarebbe tollerato. È per ciò tanto più increscioso per il relatore di dover rammentare qui, quanto fu detto nel nostro Ufficio centrale; perchè è strano, che mentre tutti sottovoce si lamentano della lunga sua assenza dalla colonia nessuno poi pubblicamente ne parla.

Non se ne parla alla Camera perchè nessuno ama in genere crearsi delle inimicizie private per un interesse generale.

I socialisti dal canto loro hanno fatto una specie di tacito accordo purchè l'onore. Martini non arrivi al Governo, e lo lasciano tranquillo (*si ride*); il Governo lo lascia pure in pace perchè teme di crearsi un avversario formidabile alla Camera (*rumore*), e finge di nulla sapere.

Egli è valente scrittore; e giornalista, si sa, non mangia giornalista: quindi c'è assolutamente la cospirazione del silenzio. Ma è toccato all'Ufficio centrale (*dinioghi da parte del*

senatore Arbib), ed al nostro presidente a cui anzi si deve l'iniziativa, l'ingrato ufficio di rompere quel silenzio.

ARBIB, *dell'Ufficio centrale*. Parli per conto proprio.

SONNINO, *relatore*. Voi anzi aggravaste la situazione correggendo la mia relazione e qualificando l'assenza; ciò che io non avevo fatto. Ma, se abbiamo sollevato questa questione, non abbiamo voluto presentare un ordine del giorno come ci era stato proposto dall'onorevole ministro perchè ritenevamo che non fosse qui il caso di decider nulla. Il governatore dell'Eritrea è pure deputato, ed è sperabile che dopo questa discussione se ne faccia una anche alla Camera, ed è lì dove egli potrà difendersi in contraddittorio, ed è lì dove si potrà decidere in proposito. Per parte mia non ho mancato, prima di pubblicare la relazione, di andare da lui a sentire se egli aveva qualche motivo per giustificare la sua permanenza in Italia. Egli mi disse che lo esigevano gli interessi della colonia e più specialmente la linea Ghinda-Asmara da costruirsi, affare che si trascinava da molto tempo, e che il Governo non gli concludeva le pratiche.

Ed io riporto questa spiegazione perchè è giusto udire qui la sua difesa, mentre noi gli portiamo le accuse.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Lei ha fatto il commissario dell'inchiesta.

SONNINO, *relatore*. Sì, ho fatto il commissario per adempiere con coscienza ai doveri di relatore.

Egli dunque mi disse che il ministro lo consigliava a partire, ma che egli non poteva ascoltare quella voce, perchè l'urgentissimo affare che trattava, se partiva, si sarebbe certamente arrenato.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ma egli deve obbedire agli ordini del ministro.

SONNINO, *relatore*. L'onorevole Martini mi ha detto precisamente così:

L'onorevole ministro m'invitava a partire, ma io gli ho risposto che, visto le lentezze burocratiche, era assolutamente necessario che restassi. E difatti sembra che il ministro si arrendesse.

E qui finisco, perchè su questo tema mi pare di aver parlato anche troppo, poichè non è certo nelle mie intenzioni di fare un attacco personale, ma di disimpegnare un ingrato ufficio

che mi fu affidato nell'interesse della cosa pubblica. Non aggiungo altro, solo dico che noi crediamo di aver fatto il nostro dovere e invitiamo il ministro a fare il suo.

PRESIDENTE. L'onor. Carta-Mameli ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Io dirò brevi parole, specialmente per poter portare un po' di serenità nell'animo del mio amico onorevole Sonnino. Le inquietudini sue traspariscono da ogni linea della sua relazione. Non è tranquillo, ed io cercherò di rasserenarlo. Non è tranquillo riguardo al Consiglio coloniale. Ora io non ho il mandato di parlare a nome del Consiglio coloniale, tutt'altro. Parlo come un testimone *de visu* e niente più, — e le posso assicurare, come testimone, che il Consiglio coloniale, si occupa con molto amore, con molto interesse e con larghezze di criteri delle cose che riguardano la colonia. E questo non già in omaggio alla buona e leggendaria memoria del re Salomone o della regina di Saba, ma perchè è convinto che senza larghezze di criteri non si può assicurare l'avvenire prospero della Colonia Eritrea.

Nella sua relazione il senatore Sonnino dice che bisogna rispettare per quanto si può il diritto mussulmano.

Io aveva l'onore nella seduta dei 13 maggio 1903, a proposito della legge che ora si tratta di prorogare, di pronunciare le seguenti parole: « Il disegno di legge che ora esaminiamo autorizza la pubblicazione dei nostri Codici e delle nostre leggi nell'Eritrea, con delle opportune modificazioni. Il progetto lascia che lo stato personale degli indigeni e le relazioni di diritto privato tra essi, siano regolate secondo le consuetudini locali. E questa è buona disposizione. E del pari disposizione commendevole quella per la quale il nostro Codice penale non si applica agli indigeni, ma si mantiene in vigore il così detto Diritto penale eritreo, modificato dal governatore, perchè, si capisce che certe pene barbare non si possono infliggere all'ombra della nostra bandiera. Là ad un ladro si tagliava una mano, e questa barbara pena, il Governo d'Italia non può certo permettere. Ma in massima si può affermare che nell'Eritrea, havvi una coscienza giuridica e morale ben differente dalla nostra, onde il nostro Codice sarebbe colà assolutamente inadatto ».

Posso assicurare l'onor. mio amico Sonnino che i miei valorosi colleghi del Consiglio coloniale la pensano come me, ossia io la penso come loro.

Ora vengo ad una rettifica. Non parlerò dell'assenza o della presenza del governatore. Non è compito mio difendere o accusare il governatore. L'onor. ministro dirà ciò che crederà giusto.

Però, ripeto, faccio una rettifica ad una asserzione che ho sentito oggi nella discussione. Si è detto: voi avete dato non so quale ferrovia, o quale tronco, in esercizio violando la legge sulle opere pubbliche. Ora sul proposito noto solo una cosa, cioè che per la legge del 1890, le leggi italiane hanno vigore in Eritrea solo quando siano state promulgate nella Colonia per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. Ora non fu mai sentito il Consiglio di Stato, sulla estensione alla Colonia, della legge sulle Opere pubbliche e non fu mai emanato l'accennato decreto; e quindi quella legge non era, e non è, applicabile nell'Eritrea.

SONNINO, *relatore*. Male.

CARTA-MAMELI. Non dico che sia bene, dico che questo è il fatto. L'onor. Sonnino dice che la legge sulle Opere pubbliche in quanto a concessioni di costruzione ed esercizio di ferrovie richiede l'esperimento dell'asta. Ella è in errore. La concessione si fa in seguito a domanda, nella quale si sentono i corpi consultivi e dopo ciò il Governo accoglie o respinge la domanda, ma la concessione non si fa mai per asta.

SONNINO, *relatore*. Ma l'art. 209 dice che si procede all'asta.

CARTA-MAMELI. L'art. 209 dice che la concessione si fa per legge; ma questo non è il caso. All'asta si procede per la esecuzione delle opere e non per la concessione della costruzione della linea e per l'esercizio. Del resto, ripeto, questo non è il caso. La legge sulle Opere pubbliche non aveva vigore nella Colonia, fatta questa rettifica non avrei, almeno per adesso, altro da aggiungere.

BAVA BECCARIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Come presidente dell'Ufficio centrale confermo che questo fu unanime nel deplorare la

prolungata assenza del Governatore dall'Eritrea, da cui è lontano da circa 14 mesi. Io voglio ignorare chi sia il Governatore, non entro in questioni personali, solo l'Ufficio centrale ha creduto suo dovere di domandare spiegazioni su di ciò all'egregio signor ministro, perchè trovava la cosa assai irregolare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Questo progetto di legge ha dato luogo a critiche piuttosto vivaci circa il modo con cui l'ordinamento della colonia Eritrea è stato applicato, critiche che dimostrano l'interessamento che la questione coloniale suscita e che quindi da me sono accolte di buon grado ed alle quali cercherò di dare esauriente risposta; critiche che sarebbero state più efficaci se l'onorevole relatore, pur dicendo, com'era suo diritto e dovere, coraggiosamente la propria opinione circa le persone, avesse mantenuto la discussione in una sfera un poco più elevata, come si addice alle discussioni del Senato.

Per eliminare le quistioni personali, incomincerò subito dall'ultimo appunto, ribadito anche autorevolmente dal presidente della Commissione, circa l'assenza dell'onor. Martini dalla colonia Eritrea. Ora devo dire innanzi tutto che io, contrariamente a quanto ha detto l'onorevole relatore, non invitai la Commissione a presentare un ordine del giorno, perchè questo non poteva essere, e non era il mio compito. Chiamato in seno della Commissione, udite le critiche manifestate, essendomi stato domandato se vi era difficoltà che la Commissione presentasse un ordine del giorno...

SONNINO, *relatore*. Non si voleva presentare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Risposi che per parte mia non doveva nè oppormi nè associarmi riserbandomi libertà di parola in Senato.

SONNINO, *relatore*. Non è così. Io dissi perfino che non voleva fare la parte della zampa del gatto...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Non ammetto la sua smentita. La mia affermazione vale la sua. Il Senato giudicherà.

A me duole che si voglia portare la questione sopra un terreno personale con me, che giudico spassionatamente, o che non ho interessi con

nessuno, e che sono qui dinanzi al Senato unicamente per fare il mio dovere.

Con gran meraviglia ho udito un'altra cosa che io debbo ritenere non vera, che cioè il governatore della Colonia abbia detto a lei, onorevole Sonnino, che si sarebbe rifiutato di obbedire ai miei ordini. Debbo dichiarare che non ritengo possibile che egli abbia detto questo...

SONNINO, *relatore*. A me l'ha detto.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. ...Io debbo ritenere che questo non sia, poichè l'onorevole Martini, invitato da me a recarsi in Colonia, ha risposto che ubbidiva a' miei ordini e che sarebbe partito col primo vapore disponibile...

SONNINO, *relatore*. A me disse il contrario.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. ...Se ciò mi fosse risultato, avrei dovuto ritenerlo dimissionario. Quanto al suo prolungato soggiorno in Italia, debbo dichiarare francamente che si tratta di cosa anormale, che evidentemente non deve ripetersi in avvenire. Però questa volta ha avuto le sue giustificazioni, poichè il Martini ha dovuto restare in Italia per la questione della ferrovia, per la quale è stata necessaria la sua presenza, e per prendere parte ai lavori del Consiglio coloniale, al quale egli ha portato largo e autorevole contributo. Detto ciò, non esito a dichiarare anormale e straordinario il caso che in avvenire non si dovrà più ripetere, poichè il governatore della Colonia deve risiedere nella Colonia stessa.

Debbo poi associarmi agli elogi che dell'onorevole Martini ha fatto il relatore, poichè l'opera sua dal giorno in cui ha preso ad amministrare la Colonia, è stata veramente proficua, e di ciò ho già in altra occasione pubblicamente tribuito encomi, che mi è grato ripetere ora.

Il relatore poco opportunamente ha voluto trasportare in un terreno personale la questione della nomina dei componenti il Consiglio coloniale. Egli ha citato nomi di alcuni autorevoli senatori che certamente potrebbero far parte di quel consesso e se volessi seguirlo in questa via, potrei citarne io molti altri, perchè in questo illustre consesso non mancano persone eminenti e sarei imbarazzato colla ristrettezza delle nomine a trovar posto a tutti gli uomini competenti.

È escluso dall'animo mio qualunque sospetto di mancare di riguardo al Senato, e questa è

un'accusa che dalla bocca del senatore Sonnino mi ha vivamente addolorato e contro la quale protesto con tutta la forza dell'animo. Che cosa rimane? Una scelta di persone che è nei poteri discrezionali del ministro di fare e che francamente non posso adattarmi a discutere in questa assemblea.

In un caso solo potrebbe essere discussa l'opera del ministro, quando cioè avesse fatto scelte non degne, allora egli dovrebbe essere chiamato a giustificarsi, poichè ne ha la responsabilità. Ma quando tra le persone ugualmente degne ha creduto sceglierne alcune e non altre, quando la legge gli dà questa facoltà, evidentemente si tratta di apprezzamenti che entrano nei suoi poteri e di ciò non può discutersi in una assemblea.

Alla questione della ferrovia ha già risposto l'onor. senatore Carta-Mameli efficacemente, dimostrando come non sia applicabile la legge sui lavori pubblici, che non è stata estesa alla colonia Eritrea, essendo il contratto per la costruzione della detta ferrovia stato conchiuso sotto l'impero della legge 1° luglio 1890. La concessione fu fatta dai miei predecessori. Difendo l'opera mia; ma sento il dovere di affermare che fu fatta secondo le disposizioni allora vigenti e con tutte le garanzie, poichè fu udito tanto il Consiglio superiore dei lavori pubblici quanto il Consiglio di Stato, l'uno e l'altro favorevoli.

Debbo ora fare una rettifica a quanto ha detto l'onor. relatore circa la data da cui decorrerebbe la proroga dei termini, innanzi tutto io ritengo che la promulgazione delle leggi che si riferiscono alla Colonia prenda data, non dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ma da quella della pubblicazione nel *Bullettino della Colonia*.

Ora, poichè la pubblicazione nel *Bullettino della Colonia* ebbe luogo il 1° luglio 1903, i 18 mesi sarebbero scaduti colla fine del 1905, e avendo presentato il progetto di proroga verso la metà di novembre lo presentai in tempo prima che fossero scaduti i termini.

Quando si volesse ritenere l'altra tesi, che la decorrenza prenda data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, bisognerebbe sempre, per la esattezza, osservare che è precisamente il 4 dicembre e non il 4 novembre, avendo tale pubblicazione avuto luogo il 4 giugno

del 1903, che i termini sarebbero scaduti. Dico ciò per amore di esattezza matematica e non perchè io dia eccessiva importanza alla cosa.

L'onorevole relatore ha anche parlato del mistero di cui si circondano le cose coloniali; ma vi è il *Bullettino della Colonia*, in cui tutto ciò che si riferisce alla Colonia, riguardo ai tentativi di sviluppo commerciale ed agrario, riguardo a tutto ciò che si è fatto per l'ordinamento amministrativo, è fedelmente riportato e, come vuole la legge, questo bullettino viene comunicato agli archivi della Camera e del Senato ed è sempre a disposizione degli onorevoli senatori e deputati. Ma vi sono poi continue discussioni avanti ai due rami del Parlamento che si sono sempre e vivamente interessati al problema coloniale e più che in ogni altra occasione ciò ha avuto luogo nella discussione del bilancio, in cui si può dire che nessuno argomento riferentesi alla Colonia è stato trascurato.

In queste discussioni non sono mancati senatori e deputati che hanno trattato le questioni più importanti che interessano la Colonia e si sono sempre avute risposte esaurienti da parte del ministro. Nè ha a che fare colla Colonia Eritrea il rapporto del Baccari al quale accennava l'onor. Sonnino, che si riferisce al Congo; rapporto al quale non ho dato e non dovevo dare pubblicità per riguardi internazionali delicatissimi, poichè in questo rapporto si giudicava l'opera del Governo congolese.

Io però per la parte che può riguardare i nostri connazionali che si trovano al Congo, ho fatto al Governo del Congo, dopo maturo esame e tenendo conto dei dati forniti dal Baccari, le comunicazioni che la tutela dei nostri interessi consigliava.

Il Governo del Congo avea già nominata una Commissione d'inchiesta composta di alcuni magistrati di differenti nazioni; tra essi vi è precisamente un italiano che occupa nella magistratura congolese un alto grado.

Nel rapporto del Baccari vi era anche un'altra parte che poteva interessare la nostra emigrazione, parte importante che costituiva lo scopo della missione affidata al Baccari, e questa ho comunicata al Commissariato dell'emigrazione e per tutto ciò che può interessare gli emigranti, sarà pubblicata nel bullettino dell'emigrazione.

Il relatore disse anche avermi richiesta la

parte della legge del 1903 che aveva avuto applicazione aggiungendo che io mi troverei imbarazzato a rispondere.

Ora è facile rispondere che innanzi tutto il Consiglio coloniale è istituito e già funziona. È vero che è stato istituito con ritardo, e io accetto il rimprovero giusto che è stato mosso dal relatore e dall'onor. Pierantoni. Posso dichiarare una cosa sola: se in passato vi fu qualche indugio, spiegabile per le difficoltà e l'importanza della materia, io mi adoprerò con la maggior premura, affinché in avvenire questo non si verifichi e che questa proroga che oggi si chiede al Senato sia l'ultima, in modo che dentro il nuovo termine di 18 mesi, la legge del 1903, abbia la sua piena e completa applicazione.

L'articolo 7 è quello che riguarda la Tesoreria, la quale funziona come vuole la legge. Per la parte relativa alle aree fabbricabili, di cui all'art. 8, sono state emanate disposizioni le quali danno norme fisse ai Commissari, e ai Residenti e in base a queste sono già state fatte concessioni come risulta dai relativi decreti pubblicati nei bullettini.

L'art. 13 stabilisce la pubblicazione della raccolta degli atti della autorità pubblica in vigore nella Colonia. La raccolta fu iniziata dopo la promulgazione della legge ed è a buon punto, ma lo sarà certamente prima che scada il termine che non è già di 18 mesi, ma bensì di due anni.

Nella relazione si fanno anche alcune altre osservazioni per quello che riguarda l'amministrazione della giustizia per gli indigeni.

Queste osservazioni sono giustissime, ma il Governo si è conformato ai concetti esposti nella relazione, che cioè si abbia rispetto della religione e delle consuetudini locali. Infatti nelle cause che riguardano indigeni, la giustizia viene amministrata dal *cadì* e dai capi di villaggio secondo il Corano e i commentari dell'Islam e secondo il *Fatha Neghesti* e il *Fatha Mogaré* che contiene i principii di diritto consacrati dal tempo.

Per quanto riguarda poi le disposizioni degli articoli 2, 4 e 8 pei provvedimenti legislativi che devono essere presi riguardo alla promulgazione dei Codici alle relazioni giuridiche fra indigeni e alla concessione e alla divisione delle terre, il termine indicato non è un termine che,

una volta scaduto, faccia decadere il Governo dalla facoltà di emanare quei provvedimenti poichè tale facoltà sussiste indipendentemente dal termine stesso in virtù dell'art. 3; nè, come sembra volersi sostenere nella relazione, può ammettersi la interpretazione data circa il valore degli atti anteriori alla promulgazione della legge non pubblicati nella raccolta dopo trascorsi 18 mesi; ciò porrebbe la Colonia nella condizione di non essere regolata da alcuna legge.

Questa interpretazione poi creerebbe una invincibile antinomia tra l'articolo 13, il quale, alla pubblicazione di questa raccolta concede un termine di due anni e l'art. 14 che assegna il termine di 18 mesi per comprendere nella raccolta stessa le disposizioni anteriori.

Evidentemente, se per la compilazione e la pubblicazione della raccolta vi è tempo due anni, la decadenza degli atti non pubblicati nella raccolta stessa, entro diciotto mesi, deve ritenersi una forma speciale di abrogazione, pel caso in cui la raccolta fosse pubblicata entro 18 mesi, per quegli atti che non vi fossero compresi, mentre pel caso in cui tale raccolta non fosse fatta entro i 18 mesi cessa lo speciale modo di abrogazione, senza che per questo restino caduche le disposizioni anteriori.

E per quanto ci risulta questa interpretazione è stata ritenuta giusta dalle autorità giudiziarie.

Io non mi dilungherò ancora poichè presto la presentazione del bilancio di previsione della colonia Eritrea potrà dar luogo ad una discussione più ampia che non potrebbe trovar sede opportuna in una modesta legge di proroga di termini.

Ho creduto mio dovere scagionare il Governo dagli appunti che sono stati mossi dalla Commissione, pur facendo ragione ad alcuni di essi e riconoscendone l'importanza. Spero così di avere appagato la giusta aspettazione del Senato.

SONNINO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO, *relatore*. Io non entrerò da capo nella questione spinosa toccata. Soltanto voglio rivolgere due parole all'onor. Carta-Mameli il quale asseriva che non si poteva far nessun conto della legge sulle opere pubbliche, perchè

mancava il decreto che la emanava, in Colonia.

Era appunto questo che lamentavo, cioè che questo decreto non fosse venuto e che poteva venire in tempo, per fare le cose regolarmente.

Ma poichè ho la parola, io vorrei chiedere al senatore Carta-Mameli, che è certamente tra i più competenti nel Consiglio coloniale, se ritiene che i codici come ora sono stati presentati dalla Commissione tecnica dell'Asmara possono essere applicati nella colonia, senza altra approvazione del Parlamento, perchè non sono più i nostri Codici, sono completamente modificati, e non sembra che noi possiamo delegare ad altri i nostri poteri di legiferare. È un dubbio che affaccio e che lo prego chiarire.

In quanto alle informazioni che l'onorevole ministro diceva di aver sempre comunicato alla Camera e al Senato, faccio osservare che dal 21 marzo 1903 nessun documento che riguardi nè la colonia Eritrea, nè il Benadir, nè altro, ci fu più distribuito, e ciò sembra giustifichi abbastanza la mia critica.

CARTA-MAMELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Io dirò pochissimo.

L'onor. relatore chiede se i nostri Codici possono essere promulgati con opportune modificazioni in Eritrea, senza legge speciale. La legge del 1893 risponderà per me.

Essa negli articoli 2 e 3 dice che saranno estesi alla Colonia Eritrea i Codici con opportune modificazioni.

Dunque la legge risponde al relatore, ed io non mi attento di aggiungere altro.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 26). »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa ». Prego il senatore, segretario, di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione è data alle tre Convenzioni (facenti seguito a quella del 14 novembre 1896, approvata con Regio Decreto 14 maggio 1899), firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa:

I, per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio;

II, per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione personale;

III, per regolare la tutela dei minorenni

I.

Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse:

Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de loi concernant les conditions pour la validité du mariage,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND: M. M. le comte De Pourtalès, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le docteur Hermann Dungs, Son conseiller supérieur intime de Régence, et le docteur Johannes Kriege, Son conseiller intime de légation:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC., ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE: M. Okolicsányi d'Okolicsna, Son en-

voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: M. M. le comte De Grelle Rogier, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred van den Bulcke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général au Ministère des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE: M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son chargé d'affaires intérimaire à La Haye;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: M. M. De Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE: M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU: M. le comte De Villers, Son chargé d'affaires à Berlin;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: M. M. le baron R. Melvil de Lynden, Son ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, Son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission royale pour le droit international privé, président des Conférences de droit international privé;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC., ETC.: M. le comte De Sélir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE: M. Jean N. Papiniu, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, AU NOM DE LA SUÈDE: M. le comte Wrangel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE: M. Ferdinand Koch, vice-consul de la Confédération Suisse à Rotterdam;

Lesquels, après s'être communiqué leurs

pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1^{er}.

Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi.

Art. 2.

La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant:

1^o les degrés de parenté ou d'alliance pour lesquels il y a une prohibition absolue;

2^o la prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de l'adultère à raison duquel le mariage de l'un d'eux a été dissous;

3^o la prohibition absolue de se marier, édictée contre des personnes condamnées pour avoir de concert attenté à la vie du conjoint de l'une d'elles.

Le mariage célébré contrairement à une des prohibitions mentionnées ci-dessus ne sera pas frappé de nullité, pourvu qu'il soit valable d'après la loi indiquée par l'article 1^{er}.

Sous la réserve de l'application du premier alinéa de l'article 6 de la présente Convention, aucun Etat contractant ne s'oblige à faire célébrer un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois. La violation d'un empêchement de cette nature ne pourrait pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui où le mariage a été célébré.

Art. 3.

La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers, nonobstant les prohibitions de la loi indiquée par l'article 1^{er}, lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux.

Les autres Etats ont le droit de ne pas reconnaître comme valable le mariage célébré dans ces circonstances.

Art. 4.

Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après la loi indiquée par l'article 1^{er}.

Cette justification se fera, soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par l'Etat dont les contractants sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante.

Art. 5.

Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu.

Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans que cette prescription ait été observée.

Les dispositions de la loi nationale, en matière de publications, devront être respectées; mais le défaut de ces publications ne pourra pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui dont la loi aurait été violée.

Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun des époux.

Art. 6.

Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si aucune des parties contractantes n'est ressortissante de l'Etat où le mariage a été célébré et si cet Etat ne s'y oppose pas. Il ne peut pas s'y opposer quand il s'agit d'un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois.

La réserve du second alinéa de l'article 5 est applicable aux mariages diplomatiques ou consulaires.

Art. 7.

Le mariage nul, quant à la forme, dans le pays où il a été célébré pourra néanmoins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties a été observée.

Art. 8.

La présente Convention ne s'applique qu'aux mariages célébrés sur le territoire des Etats contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d'un de ces Etats.

Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant.

Art. 9.

La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 10.

Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.

L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 11.

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.

Art. 12.

La présente Convention aura une durée de cinq ans, à partir de la date du dépôt des ratifications.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 12 Juin, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé.

Pour l'Allemagne : (L.S.) F. POURTALÈS.
 » DUNGS.
 » KRIEGE.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie : » OKOLICSANYI D'OKOLICSNA.

Pour la Belgique : » C. DE GRELLE ROGIER.
 » ALFRED VAN DEN BULCKE.

Pour l'Espagne : » CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY.

Pour la France : » MONBEL.
 » L. RENAULT.

Pour l'Italie : » TUGINI.

Pour le Luxembourg : » C. DE VILLERS.

Pour les Pays-Bas : » BARON MELVIL DE LYNDEN.
 » J. A. LOEFF.
 » T. M. C. ASSER.

Pour le Portugal : » CONDE DE SÉLIR.

Pour la Roumanie : » J. N. PAPINIU.

Pour la Suède : » C. DE WRANGEL.

Pour la Suisse : » F. KOCH I.^r

II.

Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa

Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse :

Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND : M. M. le comte Pourtalès, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le docteur HERMANN DUNGS, Son conseiller supérieur intime de Régence, et le docteur JOHANNES KRIEGE, Son conseiller intime de légation ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC., ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE : M. Okolicsanyi d'Okolicsna, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES : M. M. le comte De Grelle Rogier, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred van den Bulcke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général au Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE : M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son chargé d'affaires intérimaire à La Haye ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : M. M. De Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE : M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU : M. le comte De Villers, Son chargé d'affaires à Berlin ;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS : M. M. le baron R. Melvil de Lynden, Son ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, Son ministre

de la justice, et T. M. C. Asser, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission Royale pour le droit international privé, président des Conférences de droit international privé;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC. ETC.: M. le comte De Sélir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE: M. Jean N. Papiniu, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, AU NOM DE LA SUÈDE: M. le comte Wrangel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays Bas;

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE: M. Ferdinand Koch, vice-consul de la Confédération Suisse à Rotterdam;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1^{er}.

Les époux ne peuvent former une demande en divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu où la demande est formée admettent le divorce l'une et l'autre.

Il en est de même de la séparation de corps.

Art. 2.

Le divorce ne peut être demandé que si, dans le cas dont il s'agit, il est admis à la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu où la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes.

Il en est de même de la séparation de corps.

Art. 3.

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, la loi nationale sera seule observée, si la loi du lieu où la demande est formée le prescrit ou le permet.

Art. 4.

La loi nationale indiquée par les articles précédents ne peut être invoquée pour donner à un fait qui s'est passé alors que les époux

ou l'un d'eux étaient d'une autre nationalité, le caractère d'une cause de divorce ou de séparation de corps.

Art. 5

La demande en divorce ou en séparation de corps peut être formée:

1^o devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux;

2^o devant la juridiction compétente du lieu où les époux sont domiciliés. Si, d'après leur législation nationale, les époux n'ont pas le même domicile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de domicile opéré après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun. — Toutefois, la juridiction nationale est réservée dans la mesure où cette juridiction est seule compétente pour la demande en divorce ou en séparation de corps. La juridiction étrangère reste compétente pour un mariage qui ne peut donner lieu à une demande en divorce ou en séparation de corps devant la juridiction nationale compétente.

Art. 6.

Dans le cas où des époux ne sont pas autorisés à former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le pays où ils sont domiciliés, ils peuvent néanmoins, l'un et l'autre, s'adresser à la juridiction compétente de ce pays, pour solliciter les mesures provisoires que prévoit sa législation en vue de la cessation de la vie en commun. Ces mesures seront maintenues, si, dans le délai d'un an, elles sont confirmées par la juridiction nationale elles ne dureront pas plus longtemps que ne le permet la loi du domicile.

Art. 7.

Le divorce et la séparation de corps prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'article 5 seront reconnus partout, sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées et que, dans le cas où la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dis-

positions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaître les jugements étrangers.

Seront reconnus également partout le divorce et la séparation de corps prononcés par une juridiction administrative, si la loi de chacun des époux reconnaît ce divorce et cette séparation.

Art. 8.

Si les époux n'ont pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour l'application des articles précédents, être considérée comme leur loi nationale.

Art. 9.

La présente Convention ne s'applique qu'aux demandes en divorce ou en séparation de corps formées dans l'un des Etats contractants, si l'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats.

Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant.

Art. 10.

La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 11.

Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.

L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique, à chacun des Etats contractants.

Art. 12.

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ra-

tifications ou de la date de la notification des adhésions.

Art. 13.

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 12 juin 1902, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé.

Pour l'Allemagne : (L. S.) F. POURTALÈS.

» DUNGS.
» KRIEGE.

Pour l'Autriche et pour
la Hongrie :

» OKOLICSANYI D'OKOLICSNA.

Pour la Belgique :

» C. te DE GRELLE ROGIER.

» ALFRED VAN DEN BULCKE.

Pour l'Espagne :

» CARLOS CRESPI DE VALL-
DANZA Y FORTUNY.

Pour la France :

» MONBEL.

» L. RENAULT.

Pour l'Italie :

» TUGINI.

Pour le Luxembourg :

» C. te DE VILLERS.

Pour les Pays-Bas :

» BARON MELVIL DE LYNDEN.

» J. A. LOEFF.

» T. M. C. ASSER.

Pour le Portugal :

» Conde DE SÉLIR.

Pour la Roumanie :

» J. N. PAPINIU.

Pour la Suède :

» C. te DE WRANGEL.

Pour la Suisse :

» F. KOCH I.^r

III.

Convention pour régler la tutelle des mineurs.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse :

Désirant établir des dispositions communes pour régler la tutelle des mineurs,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND : M. M. le comte De Pourtalès, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le docteur Hermann Dungs, Son conseiller intime de Régence, et le docteur Johannes Kriege, Son conseiller intime de légation ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC., ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE : M. Okolicsányi d'Okolicsna, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE BELGES : M. M. le comte De Grelle Rogier, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred van den Bulcke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général au Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE : M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son chargé d'affaires intérimaire à La Haye ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : M. M. De Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE : M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU : M. le comte De Villers, Son chargé d'affaires à Berlin ;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS : M. M. le baron R. Melvil de Lynden, Son ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, Son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission royale pour le droit international privé, président des Conférences de droit international privé ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC., ETC. : M. le comte De Sélir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE : M. Jean N. Papiniu, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, AU NOM DE LA SUÈDE : M. le comte Wrangel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE : M. Ferdinand Koch, vice-consul de la Confédération Suisse à Rotterdam ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1.

La tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale.

Art. 2.

Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dans le pays du mineur en vue du cas où celui-ci aurait sa résidence habituelle à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire autorisé par l'Etat dont le mineur est le ressortissant pourra y pourvoir, conformément à la loi de cet Etat, si l'Etat de la résidence habituelle du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 3.

Toutefois, la tutelle du mineur ayant sa résidence habituelle à l'étranger s'établit et s'exerce conformément à la loi du lieu, si elle n'est pas où si elle ne peut pas être constituée conformément aux dispositions de l'article 1^{er} ou de l'article 2.

Art. 4.

L'existence de la tutelle établie conformément à la disposition de l'article 3 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle par application de l'article 1^{er} ou de l'article 2.

Il sera, le plus tôt possible, donné information de ce fait au Gouvernement de l'Etat où la tutelle a d'abord été organisée. Ce Gouvernement en informera, soit l'autorité qui aurait institué la tutelle, soit, si une telle autorité n'existe pas, le tuteur lui-même.

La législation de l'Etat où l'ancienne tutelle était organisée décide à quel moment cette tutelle cesse, dans le cas prévu par le présent article.

Art. 5.

Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par la loi nationale du mineur.

Art. 6.

L'administration tutélaire s'étend à la personne et à l'ensemble des biens du mineur, quel que soit le lieu de leur situation.

Cette règle peut recevoir exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Art. 7.

En attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence, les mesures nécessaires pour la protection de la personne et des intérêts d'un mineur étranger pourront être prises par les autorités locales.

Art. 8.

Les autorités d'un Etat sur le territoire duquel se trouvera un mineur étranger, dont il importera d'établir la tutelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue,

les autorités de l'Etat dont le mineur est le ressortissant.

Les autorités ainsi informées feront connaître le plus tôt possible aux autorités qui auront donné l'avis, si la tutelle a été ou si elle sera établie.

Art. 9.

La présente Convention ne s'applique qu'à la tutelle des mineurs ressortissants d'un des Etats contractants, qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats.

Toutefois les articles 7 et 8 de la présente Convention s'appliquent à tous les mineurs ressortissants des Etats contractants.

Art. 10.

La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.

Il sera dressé de ce dépôt un procès verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 11.

Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.

L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 12.

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.

Art. 13.

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date, ou qui auraient adhéré plus tard.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye le 12 juin 1902, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé.

Pour l'Allemagne:	(L. S.) F. PORTALES.
	» DUNGS.
	» KRIEGE.
Pour l'Autriche et pour la Hongrie:	» OKOLICSANYI D'OKOLICSNA.
Pour la Belgique:	» C. DE GRELLE ROGIER.
	» ALFRED VAN DEN BULCKE.
Pour l'Espagne:	» CARLOS CRESPI DE VALL- DANZA Y FORTONY.
Pour la France:	» MONBEL.
	» L. RENAULT.
Pour l'Italie:	» TUGINI.
Pour le Luxembourg:	» C. DE VILLERS.
Pour les Pays-Bas:	» BARON MELVIL DE LYNDEN.
	» J. A. LOEFF.
	» T. M. C. ASSER.
Pour le Portugal:	» Conde DE SELIR.
Pour la Roumanie:	» J. N. PAPINIU.
Pour la Suède:	» C. DE WRANGEL.
Pour la Suisse:	» F. KOCH I. ^r

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Luigi.

ROSSI L. Mi associo anch'io alle parole dell'Ufficio centrale, e plaudo a questo disegno di legge il quale scioglie un voto antico e fervente dei pensatori e dei legisti italiani, quello

d'introdurre nel Codice internazionale provvedimenti già introdotti nel diritto italiano. E non avrei domandato la parola se l'Ufficio centrale, nella sua relazione, non avesse richiamato la discussione del 6 giugno 1904 intorno all'art. 7. Si tratta dell'art. 7; ma poichè l'obbiezione investe la portata di tutto il trattato, credo opportuno discorrerne nella discussione generale.

È noto al Senato che l'art. 7 stabilisce, che quando siano osservate le clausole del trattato e le forme processuali ivi stabilite, il divorzio pronunciato da un tribunale competente, dovrà dovunque essere riconosciuto. Nella discussione del 6 giugno 1904 è stata fatta l'obbiezione che il trattato non deve vincolare l'autorità giudiziaria italiana a riconoscere quelle sentenze che siano state ottenute da cittadini originariamente italiani, che siano arrivati al divorzio pronunciato da un tribunale straniero, previa rinuncia alla cittadinanza italiana. Questo concetto, signori senatori, è profondamente erroneo, e deve essere rilevato e corretto. È profondamente erroneo in quanto che violerebbe non solo le clausole del trattato, se vi fosse introdotto, ma violerebbe anche le norme del Codice civile italiano. Violerebbe il trattato, io dico, in quanto vi introdurrebbe una disposizione che non è stata nè discussa, nè accettata dalle parti contraenti.

Si deve invece ritenere che quando il magistrato italiano abbia riscontrato, che la sentenza sottoposta al suo esame sia stata pronunciata ai termini dell'articolo 7, e avesse riconosciuto che se ne fossero rispettate le condizioni e le norme processuali, dovrebbe, senza fare altre indagini, darvi esecuzione in Italia.

Nè basta. Ho detto che si viola ancora il diritto civile italiano, il quale consente a chiunque di rinunciare e perdere la cittadinanza italiana senza domandarne i motivi. Due sole eccezioni sono fatte dal Codice civile italiano, e sono prevedute all'art. 10. Esso dice che la perdita della cittadinanza italiana non esime dall'obbligo del servizio militare e dalle pene pronunciate in Italia contro coloro che portano le armi contro la patria. Se dunque il diritto di rinuncia è libero, non si può reprimere a base di una sentenza competentemente pronunciata da tribunali stranieri, nè vale l'abusata invocazione del principio che *fraus omnia cor-*

rumpit. Colui che usa di un proprio diritto, non commette mai frode.

La frode, o signori, potrebbe concretarsi più tardi, quando colui il quale abbia rinunciato alla cittadinanza per arrivare in terra straniera al divorzio, tentasse di riacquistarla. Allora intenderei la reazione, allora comprenderei che, in base all'art. 13 del Codice civile, si avesse a negare la cittadinanza a colui che l'abbia perduta per fini non consentiti in Italia, eludendo per tal modo le leggi della patria. Ma è evidente che negare la esecutorietà a una sentenza, la quale sia ottenuta nei termini del trattato, equivale a violare il trattato, sia rispetto alle sue clausole, sia sotto l'aspetto del diritto comune. Io non assistevo alla discussione del giugno, ma dal resoconto ho riscontrato che l'onor. ministro si è spiegato chiaramente; il trattato è quello che è, e nei rapporti internazionali non può essere variato con nessuna declaratoria, la quale equivarrebbe, modificandolo, alla sua reiezione.

Di fronte a una obiezione così grave, richiamata nella relazione, ho ritenuta necessaria la confutazione, non fosse altro perchè ogni incertezza abbia ad eliminarsi e perchè la legge non sia inquinata dall'equivoco nel Corpo legislativo all'atto della sua formazione, alle sue stesse sorgenti.

PRESIDENTE. L'onor. Scialoja ha chiesto di parlare ed ha presentato un articolo aggiunto, che diventerebbe il secondo del disegno di legge, e che è così concepito:

« Il Governo del Re pubblicherà insieme alla convenzione approvata dalla presente legge la traduzione italiana di essa ».

Ha presentato inoltre il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, mentre approva l'opera di unificazione delle norme relative al conflitto delle leggi dei vari Stati, fa voti che nelle future conferenze internazionali sia iniziata anche la unificazione delle leggi stesse nelle parti che tuttora è possibile, come ad esempio nel diritto commerciale marittimo ».

L'onor. Scialoja ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Onorevoli senatori, io non farò questione di interpretazione dei trattati, che sono sottoposti alla nostra approvazione; perchè devo dire francamente che di fronte ad una legge di così grande importanza per la storia

del diritto europeo, a me pare che il discutere qui, fuori della sede competente, una questione che potrà svolgersi davanti ai tribunali, quando si presentino i rari casi, ai quali si potrà applicare, sia far cosa che esce assolutamente dalle nostre attribuzioni. La questione sollevata non può essere di tanta gravità da muovere alcuno a respingere i trattati presenti; e per ciò io credo che convenga lasciare del tutto in disparte un punto d'interpretazione giudiziaria, che spetta ai magistrati ordinari e non al Senato.

Le questioni che io presento sono due: e se potessi dare un titolo alle poche parole che sto per dire, io apporrei loro questo: « per la lingua italiana e per il diritto universale ».

Le convenzioni dell'Aja presentate dal Governo sono quattro: la prima è presentata soltanto per la cognizione, che ne spetta al Parlamento, senza che sopra di essa sia chiesta alcuna deliberazione; e ciò in forza dell'articolo 5 dello Statuto. Il Governo invece domanda l'approvazione del Parlamento per altre tre convenzioni da esso stipulate.

Perchè questa domanda di approvazione? L'art. 5 del nostro Statuto fondamentale stabilisce che « il Re fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri dandone notizia alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alla finanza o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere ».

Per questo articolo dello Statuto dunque l'assenso nostro sarebbe richiesto solo se si trattasse di onere finanziario o di mutamento di territorio dello Stato. I tre trattati che sono ora presentati alla nostra approvazione non importano nè onere finanziario, nè mutamento di territorio: ma il Governo ha fatto cosa conforme al nostro diritto, domandando l'approvazione parlamentare di questi trattati, perchè essi modificano le leggi interne dello Stato, perchè in essi sono contenute variazioni ad alcune parti delle disposizioni preliminari del Codice civile ed anche ad alcuni articoli relativi al matrimonio.

Se dunque la pubblicazione di questi trattati fatta in Italia importerà un mutamento di una legge di tanta importanza qual è il Codice ci-

vile, evidentemente è necessaria l'approvazione parlamentare, e tutta la sanzione richiesta dallo Statuto per le leggi.

È certamente questa la ragione, per cui l'onorevole ministro per gli affari esteri ci ha presentato in questa forma i trattati dell'Aja. Ma allora io osservo: se questi trattati in tanto devono essere da noi approvati in quanto diventeranno legge italiana, da osservarsi dai cittadini e dai giudici italiani in tutti i rapporti attinenti a questa materia, evidentemente la legge deve avere anche la sua forma esteriore di legge italiana. E a me non pare che, come può accadere forse per altri di natura diversa, possano questi trattati esser pubblicati unicamente in lingua francese: essi saranno pubblicati come legge italiana e come tali dovranno essere pubblicati in italiano, nella lingua che è l'unica che tutti i cittadini nostri sanno e debbono sapere, che è la sola che i nostri tribunali sono tenuti a conoscere senza bisogno di interpreti.

Ecco la ragione della modificazione al progetto da me presentata. Propongo che all'unico articolo di questa legge se ne aggiunga un secondo così concepito:

« Il Governo del Re pubblicherà insieme con le convenzioni approvate con la presente legge la traduzione italiana di esse ».

Questa mia proposta non ha neppure il merito della originalità, perchè io ho qui presenti le pubblicazioni delle convenzioni dell'Aja già fatte dagli Stati stranieri, che le hanno ratificate prima di noi.

La Germania ha pubblicato le convenzioni in un testo tedesco insieme col testo francese. La Spagna, da notizie che ho potuto raccogliere, non ha ancora pubblicato il testo, ma assai probabilmente lo pubblicherà soltanto in spagnolo, certamente per lo meno anche in spagnolo. L'Olanda, ossia lo Stato in cui ha avuto sede la conferenza, onde è nata questa convenzione, ha pubblicato contemporaneamente il testo francese e il testo olandese.

Se io dunque domando che anche presso di noi al testo francese sia accompagnata la versione autentica italiana, la quale abbia forza di legge, non faccio altro che chiedere che l'Italia si conformi a ciò che hanno fatto le nazioni straniere, le quali anche prima di noi hanno accettato queste convenzioni. Il mini-

stro degli esteri potrà forse obiettare a questa parte della mia argomentazione fondata sull'uso degli Stati stranieri, che ivi le traduzioni sono state pubblicate per decreto e non già per legge; ma la risposta è assai facile. In questi Stati, ove la pubblicazione è già stata fatta, le convenzioni non sono state approvate per legge, ma sono state pubblicate puramente per decreto in forma di trattati; ciò dipenderà dagli statuti degli Stati stranieri, della cui retta applicazione fatta dai loro Governi io non voglio affatto parlare; ma siccome per giusta interpretazione del nostro diritto fatta dal nostro Governo, in Italia, queste convenzioni devono essere approvate per legge, a me pare che anche la traduzione, la quale deve accompagnare il testo francese, deve essere autorizzata dal Parlamento per avere forza di legge. Siccome peraltro è aliena da me ogni intenzione di allontanare il desiderato momento della pubblicazione di queste leggi, io non ho voluto domandare al Governo di presentare al Senato anche la traduzione italiana, ma mi è sembrata sufficiente una delegazione al Governo, contenuta nell'art. 2 da me formulato, di fare e di pubblicare la traduzione insieme col testo francese. In tal modo v'è tutto il tempo necessario a prepararla.

Io spero che il ministro degli affari esteri, il quale sa quanto grande sia la stima che io nutro per lui da molti anni, vorrà fare buon viso alla mia proposta, la quale deve corrispondere anche al suo desiderio di dare completa efficacia a queste leggi di tanta importanza. Leggi di somma importanza, perchè aprono, si può dire, una nuova era al diritto europeo. Evidentemente al disopra di tutti i meschini interessi, che dividono gli Stati d'Europa, al disopra delle piccole gare e delle piccole contese, che ci indeboliscono e ci rovinano, dovrà manifestarsi un movimento verso l'unione di questi Stati nell'unico massimo intento della salvezza della civiltà europea; e l'unione che viene oggi manifestandosi in una parte della legislazione che questi Stati hanno voluto comune, è buon indizio dell'inaugurazione di questa nuova fase della storia di Europa.

La seconda mia proposta consiste in un ordine del giorno. Io non posso dimenticare che le convenzioni dell'Aja sono l'adempimento di

un voto, che fu per la prima volta manifestato ed accettato nel Parlamento italiano. Pasquale Stanislao Mancini, il cui nome va unito a ogni grande progresso del diritto internazionale degli ultimi tempi, propose alla Camera un voto, che dopo trent'anni e più è finalmente giunto ad un risultato positivo, attuandosi nelle convenzioni dell'Aia. Io vorrei che partisse di nuovo dall'Italia una proficua iniziativa, sempre nello stesso senso, ma andando anche al di là di ciò che si è fatto finora. Utilissima cosa è l'unificare le leggi relative al diritto internazionale, l'accettare comuni criteri per la risoluzione dei conflitti fra le leggi dei diversi Stati; ma cosa anche sommamente più utile è quella di regolare le leggi in tal modo, che unica sia la norma in tutti gli Stati civili. Ciò può parere ancora una utopia per una grande parte del nostro diritto; ma certamente è fin d'ora possibile per una notevole parte del diritto privato: ed io nel mio ordine del giorno ho espressamente accennato a una parte, dalla quale a me pare che si potrebbe oggi ottimamente incominciare, il diritto marittimo.

È evidentemente assurdo che il diritto marittimo non sia unico, che una nave in un lungo viaggio attraversi la sfera di applicazione di molti e vari diritti.

Era unico questo diritto in un tempo non molto remoto; e fu la formazione dei nuovi Codici, la quale certamente deve ritenersi utilissima per la civiltà, che ci ha portato tuttavia per questa parte un poco indietro dallo stato in cui eravamo prima.

Io credo necessario che quella unità, che si è rotta, sia ripristinata per quanto più si può e soprattutto tra le nazioni europee.

Questa è la ragione che mi ha indotto ad invitare il Senato a voler votare questo ordine del giorno:

«Il Senato, mentre approva l'opera di unificazione delle norme relative al conflitto delle leggi dei vari Stati, fa voti che nelle future conferenze internazionali sia iniziata anche la unificazione delle leggi stesse nelle parti in cui fin d'ora è possibile, come ad esempio nel diritto commerciale marittimo».

Se anche questa iniziativa, che io voglio sperare che il Senato prenda in questo giorno, non troverà il suo compimento in una conferenza che si riunisca in questa Roma, il

cui nome rappresenta l'universalità del diritto, poco importa; basterà che l'iniziativa sia partita dalla patria di Alberico Gentili, anche se dovrà trovare il compimento suo, come è avvenuto nelle conferenze passate, nella patria di Ugo Grozio.

Giuramento del senatore Chinaglia.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Luigi Chinaglia, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i senatori Codronchi e Taverna a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Luigi Chinaglia è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avvocato Luigi Chinaglia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge n. 26. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

LAMPERTICO. Poiché la liberale cortesia dell'amico senatore Pierantoni mi cede la parola, io volentieri la prendo, e la prendo quasi per fatto personale, almeno per una parte delle proposte del senatore Scialoja.

Queste proposte, se non erro, sono due. La prima che si traduca il testo di questa convenzione in lingua italiana, e l'altra che concerne l'unità delle leggi, particolarmente concernenti il commercio marittimo.

Quanto alla prima proposta sono evidenti le ragioni che hanno indotto il senatore Scialoja a farla, e l'evidenza di queste ragioni è pari alla sua dottrina. Oggidì la lingua nazionale va fortunatamente prevalendo anche nelle regioni diplomatiche. Potrei addurne un esempio. Essendo presidente di una Commissione la quale doveva dirigersi ad altri Governi, credevo di aver fatto il debito mio nel dirigermi ad essi in lingua francese, siccome quella che era riconosciuta come la lingua diplomatica. Ma da uno dei nostri più insigni, veramente insigni diplomatici, ho avuto una gentile, cortese, diplomatica ramanzina. (*ilarità*).

Sì, è proprio vero, e forse vi è qui in Senato qualcuno che se ne rammenta. Mi è stato detto che se volevo dirigermi, supponiamo, alle autorità dell'Impero Austro-Ungarico, dovevo adoperare o il tedesco o l'italiano, e non il francese. Questa ramanzina di un uomo a cui veramente mi inchino per i grandi meriti che ha verso l'Italia, uomo insigne, come ho detto poc'anzi, memore di questa ramanzina, io dunque appoggio la proposta del senatore Scialoja.

Poichè anche nelle relazioni internazionali si dà importanza, anzi una prevalenza, alla lingua nazionale, noi non dobbiamo poi farne getto, anzi dobbiamo raccogliere questa testimonianza che è resa al nostro sentimento nazionale.

Aderisco poi alla proposta Scialoja anche in nome di un fatto personale mio, se il ridurre ad un fatto personale una questione di così alta importanza e dignità nazionale, veramente fosse conveniente. Ad ogni modo mi felicito col senatore Scialoja per la sua proposta, che non credo possa trovare difficoltà contrarie dal governo del Re.

Quanto all'altra proposta fatta dal senatore Scialoja mi pare, che in conclusione abbia fatto un voto per la unificazione delle leggi internazionali; ma specialmente per quelle che concernono il commercio marittimo.

Io sfido che se ne possa fare a meno, credo proprio che sia una necessità, ed urgente necessità di fare questa unificazione perchè nell'intreccio delle relazioni internazionali guai a noi se continuassero a sussistere degli screzi tra una legge e l'altra. Penso che la cosa potrebbe approdare, oserei dire, con abbastanza facilità. Ma in ogni modo non voglio preoccupare l'avvenire.

Il voto del senatore Scialoja è imposto in qualche maniera, scusi il Senato se la parola non è appropriata, è imposto non solo dall'autorità sua, ma dall'autorità della sua persona a cui m'inchino, ma è imposto dalla necessità delle cose; cioè è imposto dall'intreccio delle relazioni internazionali per cui quello che una volta si circoscriveva all'Adriatico, al Mediterraneo, all'Atlantico, magari adesso invece abbraccia tutto l'universo.

Perciò mi associo alle proposte dell'onorevole Scialoja ed un'altra volta plaudo a tutto quello che lui ha detto.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Innanzi ch'io prenda a parlare sopra questo disegno di legge debbo compiere un delicato ufficio che di nuovo commuoverà gli animi nostri. Stamane Alberto De Sonnaz, il fratello del glorioso estinto, mi ha indirizzato una lettera con la quale mi prega di dire alcune idee che avrebbe esposte di persona al Senato se il suo lutto domestico, che è lutto nazionale, non gli avesse tolto di qui oggi venire.

Mentre ieri la famiglia, gli amici e la patria prendevano cura delle tristi condizioni in cui versava l'infermo, Alberto venne per breve tempo in quest'aula, mosso dal sentimento del dovere, e con la speranza che ieri stesso, incominciando l'esame della legge, egli avrebbe potuto prima di ogni altro brevemente parlare. E quali erano i sentimenti che lo movevano a dire? Io ebbi l'onore di essere inviato, solo tra i giuristi italiani, alle conferenze dell'Aja: ma tre volte ebbi colleghi, valorosi diplomatici, che mi usarono la più lieta e cortese accoglienza e furono miei collaboratori, per la parte formale della redazione di trattati internazionali. Alberto De Sonnaz, il barone Galvagna e il vivente ministro Tugini furono costantemente ammirati per i loro intelletti, per le loro alte virtù e per l'azione esercitata. Il De Sonnaz mi ha scritto che io renda per lui ringraziamenti all'Ufficio centrale del Senato e al relatore l'onorevole Visocchi per la buona opinione dei diplomatici italiani esternata nella sua relazione. « I diplomatici italiani, mi ha scritto l'amico assente, non sono a nessuno secondi per zelo, capacità, istruzione, e per tutte le doti della loro professione compresa anche la modernità ». Egli mi ha imposto di non dire una sola parola che suoni elogio per lui. Io vincerò la sua modestia dicendolo degno fratello dell'estinto, che conobbi generoso, sempre zelante per il bene della Patria. (*Bene*). Egli nella stessa lettera ha ricordato i meriti del barone Galvagna ed io, mentre rendo omaggio all'opera di ausilio che mi ebbi dell'estinto, mando un affettuoso saluto al ministro Tugini, che ebbi compagno l'anno passato nell'ultimo lavoro di codificazione mediante trattati del diritto internazionale il quale non ancora è stato sottoposto all'approvazione del Parlamento.

La Convenzione sottoscritta l'anno passato riguarda specialmente la materia delle successioni e dei testamenti.

Ebbi compagno scientifico il professore Buzzi, che da più anni desiderava di venire e che io avevo da più anni proposto al Ministero.

Compiuto il dovere verso il collega assente, rendo grazie agli onorevoli preopinanti, i quali hanno rotto il silenzio, che quasi sempre precede la votazione degli atti internazionali che non consentono emendazioni e devono essere o approvati o respinti. Era impossibile pertanto che si tacesse in tanto grave argomento in questa assemblea, ove tanta scienza giuridica ha il suo tempio per gli eminenti giureconsulti, che vi seguono. Io non dubito del consenso che il Senato darà alle convenzioni che già erano state deliberate nell'anno passato, quando io ero assente e vivevo all'Aia, a compiere al lavoro ora indicato. Il disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, rimase nello stato di relazione, perchè seguì prima la chiusura e poi lo scioglimento della Camera elettiva.

Qui ancora mi consenta l'onor. ministro degli esteri, che dell'amicizia mia non può dubitare, che io ripeta non il rimprovero, ma l'osservazione perchè valga a correggere l'errore nell'avvenire. Vedete, egregi colleghi, con quanta modestia l'opera grandiosa della codificazione del diritto internazionale civile, in cui giustamente i colleghi Scialoja e Rossi videro contenere il grande vaticinio di Cicerone, quando nel libro *De Officiis* diceva che era incivile non dare diritto allo straniero e che non si doveva derimere la società del genere umano. Lo Scialoja ha spirata la sua parola al grande pensiero del Savigny, che intravide una comunione di diritto di tutte le genti affratellate. *L'ordine del giorno* del Senato, ripetendo l'intestazione del disegno di legge, annunzia che il Governo addimanda l'approvazione di tre convenzioni firmate all'Aia il 12 giugno tra l'Italia e vari Stati d'Europa. Quali sono questi Stati? ciascuno ha ragione di saperlo? Forse la Repubblica di S. Marino, il Montenegro, il principato di Monaco, la Repubblica di Andorre? (*Ilarità*). No, o signori, quasi tutti gli Stati di Europa si obbligarono ad una specie di comunione di diritto, e strinsero fra loro patto di solidarietà giuridica. Fatta eccezione dell'Inghilterra, della Grecia,

che non ha ancora il Codice civile, e della Turchia, che non può entrare nella comunanza del diritto cristiano latino o romano e germanico, perchè sottoposto al sistema delle Capitolazioni, l'Europa tutta concorse ai lavori della codificazione del diritto internazionale civile. E debbo dire che nella conferenza dell'Aja, adunata l'anno scorso, mentre il Giappone compie tanto valorosamente un'opera di integrazione nazionale, combattendo guerra straordinaria negli anni del mondo, esso domandò di essere ammesso e lo fu nel consiglio delle nazioni codificanti il diritto civile. Colà i diplomatici e i giuristi hanno seggio per ordine alfabetico; spesso io sedetti presso un virtuoso giurista giapponese che lesse nel suo primo ingresso una splendida Memoria, con la quale fece intendere che dal 1889 in poi i Giapponesi si erano assimilata la nostra coscienza giuridica, le nostre istituzioni; citò il Codice di tipo europeo, indicò che il solo grande scoglio che si incontra per ammettere la società giapponese nel consorzio europeo per la codificazione del diritto privato è la legislazione ora vigente sulla famiglia e avvisò che il Mikado attende ad ottenere che anche quest'ultima trasformazione si compia nel suo impero.

Io penso di preparare una statistica la quale farà vedere, che esclusa la Russia che non ha ancora sottoscritto le convenzioni, abbiamo già l'accordo di 260 milioni nei quali oggi il diritto civile nelle relazioni con lo straniero è una verità dichiarata. Se il secolo XVIII volse alla fine con la grande opera della *dichiarazione dei diritti dell'uomo*, facciamo conoscere a tutti che per opera dell'ingegno italiano sorto sopra le tradizioni e le gelosie antiche si è giunti ad instaurare la grande dichiarazione del diritto civile nella parte più eletta del mondo (*Bene*). L'opera iniziata avrà la sua continuazione, il suo maggiore sviluppo e in un'epoca forse non molto lontana altre parti del mondo adotteranno la stessa comunanza di diritto. È noto che le Repubbliche dell'America latina formarono unione giuridica nel congresso di Montevideo e adottarono mediante trattati regole per le quali rimossero le discrepanze giuridiche in tante altre parti del diritto; onde l'umanità, aspettando i tempi vaticinati da molti sapienti, si presenta nel tempo nostro divisa in tre grandiosi gruppi, l'uno che rappresenta gli

anglo-sassoni, l'altro il gruppo della legislazione latino-americana e il terzo formato dalla vecchia Europa che nella sua storia trova segnata la via per camminare nella via del progresso.

Dopo queste considerazioni di vario carattere penso di indicare gli argomenti, che vorrò trattare. La Relazione ministeriale, la discussione che ebbe luogo nell'assemblea il 6 giugno 1894, il discorso dell'onor. collega, il senatore Gabba, e la nuova Relazione dell'Ufficio centrale mi avevano forniti i temi maggiori degni di trattazione. Gli onorevoli preopinanti mi hanno presentato nuovi argomenti.

Sin da ora dichiaro al collega Scialoja, che nei rapporti che io indirizzavo al Ministero e nelle diligenti esortazioni che feci ogni volta che tornai dall'Aja, viste le grandi difficoltà sormontate, e le altre ch'erano da vincere, chiesi non solamente la traduzione in italiano delle convenzioni da me sottoscritte, ma altre e maggiori cose. Io non conosco in alcun paese del mondo l'uomo unico e necessario, unico per sapienza di cose. Le altre nazioni instaurarono da lunghissimo tempo presso il Ministero di grazia e giustizia e degli affari esteri Commissioni permanenti, che studiando il diritto comparato, i progetti presentati dal Governo olandese sopra le decisioni dell'Istituto di diritto internazionale diedero indirizzi, istruzioni e autorità ai loro delegati. Quelle Commissioni composte di pochi e celebrati giureconsulti accolgono nel loro seno gli oratori che poi sono delegati all'Aja. Io, lieto di vedermi carico di tanto pondo, ringraziai il marchese Visconti, il conte Bonasi, il Blanc, il Calenda, il Morin e il Ronchetti della fiducia che ebbero pienissima in me. Andai, senza aiuto e senza consigli, con pieni poteri, pensando che avevo una guida luminosa negli studi del mio maestro, negli studi, ai quali attendo con zelo e nell'assiduo lavoro durato dal 1893 all'anno passato in Edimburgo presso l'Istituto di diritto internazionale. Tuttavia chiesi ripetutamente la formazione di una seria Commissione in Roma avvertendo che le Conferenze e per i vari argomenti e per il breve tempo, in cui siedono, essendo divise in parecchie Commissioni, alle quali uno solo non può attendere, vogliono parecchi delegati sull'esempio delle altre nazioni. La traduzione italiana è necessaria per i nostri legisti e per

i nostri magistrati, e perchè le leggi civili come le altre debbono essere studiate nell'idioma italiano.

Tratterò con ampiezza questi obbietti perchè la relazione ministeriale, che era preparata quando tornai dall'Aja nel mese di novembre, non era diversa da quella che fu preparata. È naturale che il Ministero non possa fare una lunga...

TITTONI, *ministro degli esteri*. (*Interrompendo*). Ed inutile ripetizione.

PIERANTONI. Senta, onorevole ministro, il gusto di interrompere è un peccato parlamentare. (*ilarità*). Io non me ne adonto, per quanto l'interruzione non sia sempre piacevole all'oratore.

Ella ha detto «ripetizione». Ma conosce bene la storia della riforma lungamente preparata? Mi è permesso dubitarne. Mi ascolti, e se esporrò cose le quali ella non ebbe il tempo di vedere e che sono utili a sapersi, il Senato giudicherà. Ella certamente non ha il diritto di ridurre gli oratori o di togliere loro la ragione di dire. Indico le parti del mio discorso:

1. Innanzi tutto farò conoscere al Senato il lungo lavoro di preparazione che la *codificazione del diritto internazionale mediante trattati* ottenne per virtù dal rimpianto mio maestro P. S. Mancini.

Nessuno più di me può commoversi alle lodi che si fanno a un estinto, che tanta orma del suo ingegno lasciò nella storia della legislazione nazionale, ma è giustizia che io faccia conoscere che il nostro grande italiano che diffuse una grande luce nel mondo del diritto seppe procurarsi il concorso degli uomini più competenti delle nazioni prima nel preparare la codificazione scientifica e poi nel ridurla nella forma dei trattati; onde mi converrà parlare dell'*Istituto di diritto internazionale* e dell'opera dell'amico e collega Asser di cui ha fatto cenno la Relazione.

Non ripeterò cose che sono nella relazione ministeriale, la quale accenna fugacemente ad una conferenza che il Mancini, ministro degli affari esteri, propugnò nel 1874 per la codificazione del diritto internazionale privato e poi aggiunge (ecco testuali parole): che la *proposta fu accolta favorevolmente in più parti e che non ebbe seguito, ma che fu messa avanti di nuovo nel 1881 e che neppure questa inizia-*

tiva raggiunse la meta. Maggiori furono i fatti, più lunga fu l'impresa gloriosa.

2. Di poi dimostrerò che la legge riafferma la rivendicazione del diritto del Parlamento che gli era stato tolto da lungo tempo dal Ministero degli affari esteri, il quale disconobbe che hanno bisogno dell'approvazione del Parlamento tutte le convenzioni le quali contengono svolgimento del diritto nazionale.

Io che lungamente rivendicai questa competenza del diritto parlamentare, lodo la memoria di Giuseppe Zanardelli che, rispondendo alla mia interpellanza, svolta agli 8 maggio 1901, riconobbe i limiti del potere esecutivo.

3. Appresso dimostrerò l'alto valore del progresso che le Convenzioni introducono.

4. Procedendo innanzi esaminerò le questioni, che il Gabba sollevò nella seduta del 6 giugno dell'anno scorso, alle quali ha già data breve risposta il collega Luigi Rossi che prese argomento da alcune considerazioni, che si leggono nella Relazione.

5. Infine farò voti e raccomandazioni, augurando che l'Italia rinnovi la virtù delle sue tradizioni.

Se l'onor. Presidente del Senato volesse ritenere che per oggi sia sufficiente questa mia introduzione, riprenderei a parlare nella prossima seduta.

TITTONI, *ministro degli affari esteri.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri.* Non vorrei dire cosa meno che cortese al senatore Pierantoni, ma pare a me che questa discussione possa continuare, a meno che egli si senta fisicamente impossibilitato a parlare.

Del resto sono sempre agli ordini del Senato che se crederà di continuare, sarò pronto a discutere, e se vorrà, potrà rinviare questa discussione.

PIERANTONI. Non posso dire di essere malato, perchè positivamente non ho esaurito le mie forze fisiche, ma nei giorni passati fui sentinella vigile nel Senato; oggi ho fatto il mio dovere nella Università; mi piacerebbe un po' di riposo: ma, se il Senato desidera, che io continui, continuerò.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe continuare, tanto più che il ministro degli affari esteri è impegnato alla Camera elettiva nella giornata

di lunedì; perciò sarebbe bene che questa discussione fosse esaurita, ma con questo non pretendo forzare la volontà del Senato, il quale può decidere come vuole. Del resto il senatore Pierantoni è così eloquente e così padrone della sua parola, che facilmente potrà restringere il suo discorso.

PIERANTONI. Ebbene, continuerò. Ascoltate colleghi, la storia esatta della riforma, che il Parlamento va deliberando, perchè gli annali delle legislative assemblee continuamente sono consultati come guida alla ricerca della verità e della storia delle leggi.

È facile il comprendere che la codificazione internazionale doveva essere preceduta dalla codificazione interna degli Stati. Fino dall'anno 1666 Paolo Chaligne, antico avvocato del Parlamento di Parigi, pubblicò una piccola opera intitolata: *Méthode générale pour l'intelligence des coutumes de France*; nella Prefazione disse che la molteplicità delle consuetudini aduceva molto perturbamento e disordine tra i francesi e che sarebbe stato un gran bene per lo Stato, un gran riposo per il popolo, se tutte le costumanze della Francia si fossero ridotte ad una sola costante, generale e comune.

L'autore ripeteva il desiderio di Luigi XI e del Dumoulin, sperando che Luigi XIV, avrebbe compiuta *la eroica impresa*: questa fu la sua frase. Invece la rivoluzione francese doveva compiere l'atto eroico. Prima della rivoluzione la riforma era impossibile. Ovunque erano leggi scritte e consuetudini, i privilegi del clero, della nobiltà, le giurisdizioni feudali, le ecclesiastiche, i privilegi delle corporazioni. Lo Stato era grandemente frastagliato.

In Italia vigeva ancora il diritto di albinaggio. Ai 3 agosto 1763 il Re di Sardegna e l'Imperatore d'Austria l'abolirono. Il Granduca di Toscana e il Re di Francia fecero la medesima abolizione. Poi il 6 dicembre 1763 Vittorio Emanuele I fece sottoscrivere nello Escuriale l'assoluta eguaglianza fra i sudditi dei due Stati.

La Costituente francese del 1789 espresse la necessità della unificazione delle leggi civili, ma la Rivoluzione confuse il sentimento della patria coi *diritti dell'uomo*, sognava una codificazione universale. La Costituzione pubblicata ai 3 settembre 1789 non ammise diritto alcuno di albinaggio.

Le fonti di quella legislazione furono studiate nella scienza, nelle leggi e nelle consuetudini. Il Portalis e il Tronchet emersero sopra gli altri. Il primo, nato sotto il bel cielo della Provenza, attinse la sua scienza alla scuola del diritto romano; l'altro fu il profondo giure consulto della scuola consuetudinaria. L'impeto della Rivoluzione francese ebbe ovunque la sua ripercussione. Nel 1789 il Granduca di Toscana dedicò le sue cure all'agricoltura, ordinò che i fidecommessi cessassero dopo la morte dei chiamati viventi o di coloro che fossero nati da matrimoni già contratti. Il Re di Sardegna nel 1797 proibì la istituzione di nuovi fidecommessi e restrinse quelli esistenti a due gradi. Nel 1799 in Napoli la Commissione legislativa composta di Cirillo, di Pagano, Galanti, Signorelli, uomini dottissimi pel Pignatelli, di Monteleone, di Michele Filangieri, fratello di Gaetano, e i membri del Direttorio l'Agnese, l'Abamonte, il-Ciaia e il Delfico spiegarono in breve tempo una prodigiosa azione, perchè in pochi giorni abolirono i fidecommessi, i diritti feudali ed ordinarono ai baroni di esibire i titoli del possesso, in mancanza dei quali i feudi andavano divisi fra gli abitanti presumendoli usurpati ad essi.

Napoleone invece restrinse le grandi aspirazioni della rivoluzione. Il Codice civile, di cui da poco si celebrò il primo centenario, fu altamente incivile contro lo straniero.

Nel Codice francese nessuno osò pensare e proporre un sistema di norme regolatrici del diritto internazionale privato, destinate a provvedere a rapporti connaturali della umanità divisa politicamente in Nazioni e Stati indipendenti. Vi si leggono tre disposizioni senza legami, e sembrano tre frammenti. Il primo nell'art. 3 stabilisce che lo stato e la capacità dei francesi in qualunque luogo si trovino sono regolati dalla legge nazionale. Il codice promulgato in circostanze per le quali la rivoluzione e la guerra facevano assai spesso un nemico dello straniero cancellò la liberalità dell'Assemblea Costituente, e sanzionò il principio della reciprocità dei diritti mediante trattati; con l'art. 11 recò: *L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient*; inoltre sanzionò la regola del domicilio

autorizzato all'articolo 13. *L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera à y résider*, e ammise gli stranieri a raccogliere le successioni in Francia anche quando i francesi fossero esclusi dal diritto di succedere nei paesi, ai quali detti stranieri appartengono.

L'art. 726. *Un étranger n'est pas admis à succéder aux biens que son parent étranger ou français possède dans le territoire du Royaume que dans les cas et de la manière dont un français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger conformément aux dispositions de l'article 11.*

L'articolo 912 disponeva: *On ne pourra disposer au profit d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un français.*

L'Assemblea Costituente, abolendo il diritto di albinaggio, aveva voluto stringere i legami tra i membri della famiglia umana senza peraltro confondere i diritti politici con i civili e distruggere tutte le distinzioni tra i francesi e gli stranieri. Il diritto di albinaggio privava lo straniero residente in Francia di testare, di succedere e di trasmettere la successione *ab interestato*. I beni dello straniero spettavano al Sovrano, onde la terra di Francia, ospitale durante la vita, era inospitale al momento della morte.

La legge degli 8 maggio 1816 sulla proposta del Bonaparte abolì il divorzio.

I Principi restaurati vollero conservare il vantaggio della codificazione, ma sanzionarono ne' Codici i privilegi della nobiltà, la intolleranza religiosa e conservarono la sospicione contro lo straniero. La territorialità della legge anche sopra gli stranieri, l'obbligo del domicilio autorizzato, la reciprocità o diplomatica o legislativa ovunque perdurarono.

Non pare vero? Nel 1827 Leone XII voleva ripristinare le giurisdizioni feudali. I principi romani si divisero in due schiere. Parecchi furono contrari; altri volevano la ripristinazione, purchè lo Stato facesse le spese.

Re Carlo Alberto, ai primi momenti del rinnovamento dello Stato, ai 30 ottobre 1847, pubblicò il Codice di procedura penale con la difesa orale e la pubblicità della discussione, soppresse le giurisdizioni eccezionali del Con-

siglio e degli uditori generali, dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, dell'uditorato generale di Corte e delle Regie caccie, ogni privilegio di foro civile e per i privati e pel regio patrimonio. Pubblicata la Costituzione, Riccardo Sineo presentò ai 19 marzo 1849 la legge per dare facoltà agli stranieri di acquistare beni nello Stato, perchè l'articolo 28 del Codice civile proibiva agli stranieri di prendere a pegno, a fitto o a colonia i beni stabili situati ad una distanza minore di cinque chilometri dai confini dello Stato. Il Re temperava l'aspro rigore con speciali grazie, che più non potevano avere luogo dopo la pubblicazione dello Statuto.

Si tentò di riformare anche il Codice civile, ma la riforma non ebbe luogo, perchè fu respinto il matrimonio civile.

Fu grande ventura la fondazione della cattedra di diritto internazionale, alla quale fu chiamato professore P. S. Mancini. L'esule che il Borbone aveva fatto condannare a 24 anni di lavori forzati rinnovò il diritto internazionale nelle sue molteplici parti. Riassumo brevemente il sistema di diritto internazionale privato, che con sapienza ed eloquenza egli divulgò prima alla strenua gioventù subalpina e poscia alla romana; io ebbi la fortuna di divulgarla nei convegni dei sapienti, mentre da quarant'anni ne raccomando la meditazione alle nuove generazioni italiane.

Gli Stati, nei quali politicamente è ordinata l'umanità rappresentano una grande legge dell'ordine universale, *l'unità nella varietà*. Come ogni Stato deve riconoscere per eguale l'altro, così la persona giuridica dello straniero deve essere riconosciuta. La *cortesia internazionale (comitas gentium)* il *consenso tacito od espresso*, la *reciproca utilità*, norme insegnate dall'Ubero, dal Voet, sino ai più recenti scrittori, dallo Story, dal Rocco e al Foelix non possono essere le ragioni che debbono determinare il riconoscimento del diritto civile dello straniero. Invece il riconoscerlo è un dovere, che le civili nazioni non debbono infrangere.

Ma i principî di nazionalità e di libertà da potersi reclamare in qualunque territorio e in qualunque sovranità dovevano rispettare il superiore principio della *indipendenza politica* dello Stato, per cui si può rigettare qualsiasi alterazione od offesa al *diritto pubblico ed all'ordine pubblico*, come la volontà nazionale li

costitui. L'ordine pubblico nella sua amplissima espressione comprende il rispetto degli eminenti principî di moralità umana e sociale.

Questi sono i punti cardinali dell'insegnamento di quella scuola a cui appresero molti di quegli uomini che poi tennero le prime parti politiche nel rinnovamento nazionale. Fu sventura però che tanti virtuosi uomini ben preparati andarono per la carriera diplomatica e per i grandi uffici di Stato, chè lo Spantigati rimase nell'Università torinese l'unico ripetitore delle dottrine del Mancini.

Il terzo risorgimento italiano rese necessaria la preparazione di unico diritto in Regno unitario. Mentre speciali Commissioni lavoravano a preparare i nuovi codici, e già alcuno di essi era stato presentato al Senato, la Convenzione italo-francese del settembre 1864 impegnò il Governo del Re a trasferire la sede della capitale in Firenze e impose la necessità di pubblicare i codici e le leggi organiche con un sistema, che derogò alle disposizioni dello Statuto, le quali comandano di doversi deliberare le leggi articolo per articolo e danno il diritto delle emendazioni.

Per l'urgenza politica il Parlamento si rassegnò ad emettere voti, a indicare emendamenti, dando ad una Commissione Reale il mandato di rivedere e introdurre emendazioni nel Codice. Nel seno di detta Commissione P. S. Mancini espose il nuovissimo sistema di diritto internazionale civile, e lo fece codificare dagli articoli 6 al 20 delle *Disposizioni generali sull'applicazione delle leggi*. Gli illustri giuristi che avevano apparecchiato il progetto di Codice civile in gran parte si erano attenuti alle antiche regole del diritto francese imitato da alcuni Codici dei Principi caduti. Il Mancini, sollevandosi ad un concetto ideale, operò il primo tentativo di codificare in sei articoli l'intera materia, facendo sanzionare un sistema, il quale fu il risultamento della contemporanea ed armonica applicazione di tre principî: quello della *Nazionalità*, l'altro della *Libertà* e il terzo del rispetto della *Sovranità* e della *Indipendenza politica*. Parte necessaria del diritto dello straniero sono gli articoli 6, 7, 8, pei quali non impone il legislatore allo straniero la legge nostra, ma ne rispetta la nazionalità, la riconosce, poichè, se lo straniero abita in Italia è soggetto alla legge della sua nazione per tutto quello

che riferisce allo Stato, alla capacità, ai rapporti di famiglia e alla successione per tre oggetti, cioè: l'ordine di succedere, la determinazione delle persone successibili, la misura del diritto successorio (ossia disponibile, legittima riserva e distribuzione delle quote tra gli eredi), e la intrinseca validità delle disposizioni testamentarie. L'art. 8 fece cessare la vecchia regola feconda d'immensi inconvenienti, *Quot territoria, tot haereditates*. La nuova regola consigliata dalla ragione per l'intimo nesso del diritto successorio col diritto di famiglia era invocata dai sommi maestri della scienza giuridica, il Savigny, il Mittermayer, lo Eichorn, lo Zachariae, il Laurent sulla traccia dei più antichi voti espressi dal Puffendorf e dal sommo Cujacio.

Per i contratti e per gli atti tra vivi il legislatore italiano rispetta la libertà dello straniero, lascia la libertà ai contraenti di sottomettere la sostanza intrinseca delle loro obbligazioni a quelle norme legislative che vogliono scegliere. Soltanto il loro silenzio fa presumere che abbiano voluto applicare la legge del paese, in cui si stipula, ovvero se i contraenti appartengono tutti ad una sola nazione, alla legge loro nazionale.

Per le donazioni e le disposizioni di ultima volontà, che hanno tanto diretta azione sulla successione, il legislatore italiano lascia l'impero alla legge nazionale dello straniero.

Le forme estrinseche degli atti tra vivi e dei testamenti possono essere regolate dalla legge straniera, se le parti sono tutte di una nazione straniera. In caso contrario debbono seguire le forme estrinseche determinate dalla legge locale del paese in cui gli atti stessi sono fatti.

Da ultimo gli articoli 10, 11, 12 sanzionano la salvezza di tutti i diritti della sovranità e la indipendenza dello Stato, e le ragioni dell'ordine pubblico. Taccio di altre liberali riforme, dell'abolizione della cauzione *iudicatura solvi*, della determinazione del giudizio di deliberazione.

Nei verbali della Sotto-commissione si leggono queste parole, con le quali il Mancini propugnò l'abolizione della regola della reciprocità. « La nuova legislazione, adottando per la prima un principio così liberale e generoso senza curarsi della reciprocità, ch'è già stata abbandonata dal nuovo Codice civile nei casi in cui la esigeva secondo le legislazioni ante-

riori, mentre si conformerà anche in questa parte allo stesso principio, darà un mirabile esempio al mondo civile e forse un incentivo a seguirla alle altre nazioni, per modo che avverrà forse di questo principio ciò che fu del libero scambio, che, proclamato arditamente dall'Inghilterra per la prima, venne coraggiosamente seguito subito dal Parlamento subalpino ed a poco a poco andò generalizzandosi negli altri Stati ed ora trionfa pressochè in ogni dove ».

Il De Foresta disse il principio giusto in sè stesso, razionale e sommamente liberale; aggiunse che tendeva a ravvicinare alla realtà il desiderio che il genere umano costituisca una sola famiglia e potrebbe quando fosse generalmente adottato essere fecondo di buoni risultati, tra i quali il primo sarebbe quello di evitare una molteplicità di difficoltà di liti e di spese nelle divisioni: che insomma *questo principio fa onore al dotto professore che lo propone*. Però credeva che il Governo facesse cosa che avrebbe dovuto fare il Parlamento.

Mancò pertanto alla legislazione italiana un'ampia motivazione.

Nè le Università degli antichi Stati, ordinate con legge unica, trovarono tutte docenti idonei.

Il Rattazzi nel 1867 diede al Mancini l'incarico officioso di recarsi a Parigi, Bruxelles, Berlino e Vienna per avere l'adesione ad una Conferenza per codificare, mediante trattati, il diritto internazionale privato. Il Roner in Francia, il Bara in Belgio, il Bismarck a Berlino accolsero l'invito. Queste prime trattative rimasero interrotte dai dolorosi fatti di Mentana e dal nuovo intervento dei Francesi in Roma.

Seguirono le guerre, che fecero tacere per breve tempo le iniziative giuridiche. Però il trionfo del principio dell'arbitrato, che per il lodo di Ginevra rimosse una cagione di guerra tra le due maggiori Potenze marittime del mondo, l'Inghilterra e l'America, riaccese lo zelo de' giuristi studiosi del giure delle genti.

Si comprese che la codificazione positiva o diplomatica di questo diritto dovesse andare preceduta dalla codificazione scientifica. Io scoprii il saggio di *Codificazione del Diritto Internazionale*, che Augusto Parodo pubblicò nel 1851 in 555 articoli, diviso in due parti. Era un giovane genovese che stampò il piccolo volume a Torino.

Era impossibile che un solo uomo potesse tentare un'opera così vasta; occorreva l'associazione dei giuristi più eletti di tutte le parti del mondo. Una prima proposta fu fatta dal professore Francesco Lieber da Washington a Gustavo Rolin-Jacquemyns, che aveva fondata in Gand nell'anno 1872 *La Rivista di Diritto Internazionale privato e di Legislazione comparata*.

Chi era il Lieber? Nato in Berlino nel 1799, fu volontario nell'esercito di Blücher e ferito a Waterloo; proscritto nel 1820, pugnò per la Grecia nel 1822 e poscia cercò rifugio in America. Insegnò nel Collegio *Columbia* e pubblicò pregevoli opere. A richiesta dello Stanton, ministro delle armi in America, quando era per scoppiare la guerra di secessione tra gli Stati Uniti, pubblicò le memorabili *Istruzioni per gli eserciti americani in campagna*, perchè fossero norme di umana condotta nei furori della lotta. A questo esempio s'ispirò il Bluntschli per la codificazione scientifica del Diritto internazionale.

Il Lieber, dopo la guerra franco-tedesca, scrisse ad alcuni professori di Europa, che avevano acquistato buon nome per libri diffusi tra i sapienti, svolgendo la sua idea: « Da lungo tempo una delle mie idee favorite è quella di un Congresso, che si comporrebbe de' principali giuristi internazionali, non *uffiziale*, ma *arditamente pubblico ed internazionale*. Il Congresso si riunirebbe al fine di decidere alcuni punti importanti ed ancora dubbi, di esprimere l'opinione della razza cissancasiana in un manifesto sopra l'arbitrato; *una specie di concilio ecumenico senza papa e senza infallibilità*. Questa idea ha fatto sorridere una o parecchie persone, pur nullameno io ho continuato a perseverarvi. La cosa sarebbe risibile senza dubbio se si trattasse di far delegare i giuristi dai Governi; ma che parecchi giuristi trattino insieme alcuni obbietti, non vi ha nulla di più serio, mentre non vi ha nulla che sia più ridicolo del vedere uno scrittore isolato trattare gli stessi argomenti ».

Egli faceva assegnamento speciale sull'azione degli italiani. Mi sia permesso riferire alcuni brani di una lettera degni della vostra attenzione.

Nella corrispondenza che per il detto fine ebbi con lo scienziato straniero, lessi in una ri-

sposta scritta da New York, ai 28 maggio 1870, quanto appresso:

« *Caro ed onorevole signore,*

« La vostra gradita del 10 mi pervenne nell'anniversario in cui il santissimo ed infallibilissimo Alessandro VI fece bruciare il nobile Savonarola nella vostra cara città che onora Dante ed onora le arti.

« Quanto al motto che voi trovate in capo a questa lettera, debbo dirvi ch'esso esprime la mia idea sul vero fondamento di ogni libertà. I nostri così detti democratici moderni cercano la libertà soltanto nell'assolutismo popolare, ch'è tutt'altro che libertà. Io fo ripetutamente lezioni sul carattere *intercomplementare del diritto e del dovere, l'uno non potendo esistere senza l'altro*. Se non avessi aggiunto alla giurisprudenza che questa sola massima, potrei andarne pago. Ripetetela ai vostri studenti.

« Scrivendo a Firenze io vivamente ricordo che or sono più di 40 anni mi fermai nella città di Machiavelli, nel mio viaggio per Roma e vi stetti tutto un anno col Niebhur.

« Io sedeva la sera assai tardi sopra un sasso presso Santa Croce ov'ebbi un sogno che poscia diventò un poema.

« Io ho letto e riletto Dante, perchè il suo poema è uno dei pochi libri, che più mi sono diventati cari con gli anni cresciuti della mia vita.

« Martino Lutero, Virgilio e Dante mi apparvero sopra un'aquila, raffaellica visione, e mi guidarono attraverso la storia e per diverse contrade, spiegandomi uomini e cose. Dante mi sta invero nel più profondo dell'anima.

« Ma perchè tutto questo ad un legista ad uno straniero? Perdonatemi! L'Italia divenne per me memoria patria, perchè ivi ritrovai la vita dopo la mia dolorosa esistenza in Grecia.

« Sul mio caminetto vi è una incisione del teatro Marcello a Roma, sulla quale ho scritto in italiano: *in questa rovina ritrovai la vita*.

« Il Niebhur viveva anche nel palazzo Orsini.

« FRANCESCO LIEBER ».

Questo primo disegno di un'alta creazione intellettuale, estranea all'azione delle parti, pura da gelosie internazionali fu meditato e rac-

colto dal Rolin Jacquemyns, il quale viaggiò l'Europa, cercando aderenti. Alla fine, agli 8 settembre 1873, riuscì a riunire in Gand una conferenza internazionale privata di undici stranieri colà andati dai più lontani paesi, accolti con ogni segno di onore. Tutti gli scrittori contemporanei applaudirono alla iniziativa, l'applaudì Federico Sclopis il cui nome fu salutato con plauso, perchè era stato il presidente del tribunale arbitrale di Ginevra. Vo' ricordare i fondatori dell'Istituto. Dall'America del Nord venne David-Dudley-Field, dalla Repubblica Argentina Carlos Calvo, dalla Russia il Besobrosoff, dalla Scozia il Lorimer, da Heidelberg il Bluntschli, dalla Svizzera Gustavo Moynier, il Belgio col Rolin ci diede Emilio De Laveleye. L'Asser venne da Amsterdam; P. S. Mancini da Roma. Io mi assisi undecimo *fra cotanto senno*.

Il Mancini ebbe l'ufficio della presidenza, indicò i fini della nascente associazione, e tra le altre cose disse: *Si vuole con istudi perseveranti e sforzi coraggiosi favoreggiare il progresso del diritto delle genti e preparare al mondo il beneficio di UNA CODIFICAZIONE e di una giustizia internazionale* ».

Altri fini dell'Istituto furono: 1° quello di esaminare le difficoltà che venissero a prevedersi nella interpretazione o nell'applicazione del diritto e di emettere al bisogno avvisi giuridici motivati nei casi dubbi o controversi; 2° di contribuire, mediante pubblicazioni, l'insegnamento pubblico e con altri mezzi al trionfo dei principii di giustizia e di umanità, che debbono regolare le relazioni dei popoli tra di loro. Ma l'idea madre fu quella di porre a lato dell'azione diplomatica e dell'azione scientifica individuale un nuovo e terzo fattore del diritto internazionale, cioè l'azione collettiva scientifica degli uomini competenti di ciascuna parte del mondo.

In cinque giorni di assiduo lavoro la Conferenza compilò gli Statuti; Emilio de Laveleye scrisse il manifesto, che si divulgò. Vi si leggeva: « I lavori individuali dei giuristi, quali che siano i loro meriti e la loro reputazione, non s'impongono agli Stati con sufficiente autorità per dominare le passioni e trionfare dei pregiudizi. Accanto all'azione diplomatica ed a quella dei sapienti isolati vi ha luogo per una nuova influenza: l'azione scientifica collettiva ».

Il metodo di azione fu la riunione annuale

degli associati, la preparazione dei lavori mediante la costituzione di speciali Commissioni. A Gand si procedette alla nomina de' membri effettivi dell'Istituto.

Fra i temi scelti per la prima sessione da adunarsi in Ginevra vi fu quello di un *Regolamento per gli arbitrati internazionali*; l'altro proposto dal Mancini, che riprese l'iniziativa del 1867: *Utilità di rendere obbligatorio per tutti gli Stati sotto la forma di uno o più trattati internazionali, un dato numero di regole generali del diritto internazionale privato per assicurare la decisione uniforme dei conflitti tra le differenti legislazioni civili e criminali*.

Il Mancini si disse relatore del poderoso argomento e scrisse in due lingue con la mia modesta assistenza la RELAZIONE che, stampata a Ginevra, fece conoscere la virtù del diritto internazionale codificato nell'anno 1865, che diventò l'obbietto di studi degnissimi.

Il sistema del diritto nostro verso lo straniero accese la mente di Francesco Laurent, il quale, avuto il mandato dal ministro di grazia e giustizia della sua patria, di presentare un *Progetto di revisione del Codice civile*, adottò quasi pienamente la legislazione italiana, e, pubblicò un'opera in sette volumi *Droit civil international* nel 1880. Sul primo di essi scrisse la seguente dedica:

« *Io dedico questi studi a Mancini, Membro del Parlamento italiano e Presidente dell'Istituto di diritto internazionale. È un omaggio che io rendo all'Italia, che ha inaugurato il diritto internazionale privato ed all'uomo eminente, sotto la cui ispirazione i principii della nostra scienza sono stati scritti nel Codice italiano. È nello stesso tempo un debito, che io soddisfo all'Istituto, di cui ho l'onore di essere membro.*

« F. LAURENT ».

Nel 1893 l'Istituto celebrò il 25° anniversario nell'Aja. Parecchi dei fondatori erano morti; i maggiori giuristi chiedevano di prendere i seggi rimasti vuoti; ovunque trionfava il diritto italiano; ma debbo dire che alcuni professorucci improvvisati lo bestemmiavano nelle loro tistiche scritture dimenticando queste parole:

Noi siamo quasi i soli che abbiamo dettato per i nostri magistrati norme obbligatorie scritte nel Codice; altrove non ve ne sono, o sono scarse e imperfette, per modo che oggi, in tanta

frequenza di commerci e comunicazioni tra i popoli lo straniero che recandosi all'estero esce dal suo paese, non è ben sicuro dei suoi diritti e delle garanzie che troverà altrove per la persona, per i beni, per gli atti, che compia in altri paesi.

Tutto questo è problematico, dipende non da leggi conosciute, non da regole certe e positive, ma da una giurisprudenza varia, oscillante e per esprimermi con esattezza dal modo diverso di pensare dei magistrati chiamati nei singoli casi a giudicare.

Talvolta poi le legislazioni di due paesi son tra loro così contraddittorie che mentre i tribunali di ciascuno di essi hanno l'obbligo di giudicare in conformità della propria legge, l'esecuzione dell'uno e dell'altro giudicato diventa impossibile. Questo, era detto dal Mancini, è lo stato d'infanzia, in cui è doloroso dirlo, trovasi ancora il diritto internazionale privato nella pratica realtà della vita in questo secolo di civili progressi!

Mancini, ministro degli affari esteri, riprese l'iniziativa per una conferenza diplomatica e preparò in un *Libro Verde* la raccolta di numerose notizie di diritto internazionale comparato. La conferenza si doveva adunare in Roma nel 1884; fu sospesa per il morbo-colera.

Il Mancini si ritrasse infermo dalla vita militante. Il mio collega ed amico l'Asser, diventato consigliere di Stato, propose al collega suo Van Thienoven, professore di giure romano nella Università di Leida, appena fu nominato ministro degli affari esteri, di riprendere l'iniziativa italiana. Il governo olandese diede largo favore alla impresa.

Fu bandita una prima Conferenza nel settembre 1893. Solo e vero rappresentante dell'Italia fu il conte Alberto De Sonnaz. Invitato ad andare declinai l'invito, perchè qui si discutevano gli scandali delle Banche. Non volli lasciare il campo parlamentare. Dodici furono gli Stati, che mandarono delegati alla Conferenza. L'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Rumenia, la Russia, la Spagna, l'Italia.

Quella prima adunanza fu una prima lettura di un *manifesto* del Governo olandese, che considerava le *persone*, i *rapporti di famiglia*, la *successione* e la così detta *Procedura inter-*

nazionale. A torto la Relazione ministeriale scrisse che l'opera della prima Conferenza poteva apparire meramente accademica.

La seconda Conferenza fu adunata nel 1894. Il Programma era aumentato dei seguenti temi: *scioglimento e nullità del matrimonio, separazione personale, tutela, interdizione, pareggiamento degli stranieri ai cittadini, l'abolizione della cauzione iudicatum solvi, il Pro-Deo, ossia il patrocinio gratuito, l'unità del fallimento, successione e testamenti*. Io fui mandato nell'Aja con pieni poteri dai ministri Blanc e Calenda, trovai ancora il De Sonnaz all'Aja, con lui sottoscrissi il Protocollo finale ai 13 luglio 1894.

Fui mandato di nuovo nel 1900 dal Bonasi e dal Visconti-Venosta, e nel 1904 dall'onorevole Tittoni e dal Ronchetti.

Ebbi sempre piena libertà di azione dai vari ministri, che tennero il potere dal 1894 al passato Ministero: non si trattava di fare cosa politica, ma cosa sovranamente giusta. Nullameno ogni qualvolta che tornai sentii il dovere di invocare un provvedimento osservato dagli altri Stati, i quali, come dissi, hanno *Commissioni speciali di studio e di preparazione* composte di magistrati e di professori. Nelle Commissioni sono i delegati, che di tempo in tempo vanno alla Conferenza. Il Governo non ascoltò le mie raccomandazioni.

Nella Relazione del Governo non sono messe in evidenza le difficoltà, le quali furono gravi: la difficoltà della lingua, lo spirito tradizionale, che anima i giureconsulti, la ostinazione di parecchi nel credere che la loro legislazione fosse la migliore del mondo, la non piena conoscenza delle leggi straniere, la varietà della giurisprudenza delle nazioni rappresentate, la convinzione, in cui erano parecchi Stati, ove molte riforme legislative erano in esame, gli ostacoli nascenti dalla legislazione svizzera.

La legge federale svizzera del 25 giugno 1891, dal titolo speciale *sopra i rapporti di diritti civili dei cittadini stabiliti*, o in soggiorno, che pensò di risolvere conflitti tra le leggi dei diversi cantoni e le leggi federali e tra le leggi svizzere e le straniere.

I delegati comprendevano e parlavano più o meno bene la lingua adottata per le dette deliberazioni; ma spesso sorgevano difficoltà sul valore di una espressione e sopra la traduzione da farsene. Spesso i delegati avevano un con-

cetto diverso di una medesima istituzione. « Noi », scrisse il Renault, « praticavamo un mutuo insegnamento dei più utili in diritto civile comparato, spesso sentivamo spiegare il vero valore di regole, che ci sembravano strane ».

Un altro ritardo derivava dal fatto della modificazione del personale delegato. Per esempio, nella terza conferenza che si adunò ai 29 maggio del 1900 sopra 24 delegati 12 soltanto avevano preso parte alle conferenze anteriori. I nuovi colleghi dovevano rendersi conto dell'ambiente, e spesso facevano, con una critica felice, vedere difficoltà d'interpretazioni alle quali i predecessori non avevano pensato. Bisogna che Governo e Senato tengano conto delle resistenze vinte.

Ed ora espongo la ragione costituzionale che vuole questa legge.

Il senatore Gabba diede lode al Governo « che pure non essendovi obbligato dall'art. 5 dello Statuto, ebbe a fare riserva nel protocollo finale delle Convenzioni di proporre al Parlamento l'approvazione di queste. Certamente il detto articolo, egli aggiunse, non ebbe in vista convenzioni internazionali concernenti il diritto privato ». È vera l'affermazione; ma come poté l'egregio giurista non ponderare pienamente il sistema dell'armonia dei poteri? Il dovere di chiedere l'approvazione legislativa sorge dal principio generale che un capo di Stato si obbliga validamente sol quando osserva le sanzioni costituzionali. Per l'art. 3 dello Statuto il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere. Le leggi non si fanno, né si modificano o si aumentano per trattati.

La Relazione riconosce che talune norme contenute nelle convenzioni *possono* implicare (perchè non dire *implicano*?) modificazioni alle nostre leggi e consente che il Parlamento ponga sotto la sua autorità i patti stipulati per i *criteri* affermati davanti al Senato *recentemente* dal presidente del Consiglio, onor. Zanardelli, per l'interpellanza svolta l'8 maggio del 1901 dal Pierantoni. Non si tratta di criteri, ma della doverosa osservanza dello Statuto e dei limiti d'azione derivanti dalla divisione dei poteri. È canone costituzionale che la prerogativa di uno dei poteri non possa usurpare quella di un altro. L'art. 5° delle *Disposizioni generali sull'applicazione delle leggi* reca: *Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori*

per dichiarazione espressa del legislatore. L'articolo riafferma la divisione dei poteri.

La Relazione ministeriale confessa un errore commesso. Con decreto 14 maggio 1899, n. 186, il Ministero diede esecuzione al Protocollo che conteneva le disposizioni dette di *Procedura civile* e a un Protocollo addizionale, perchè non contenevano disposizioni contrarie alle leggi vigenti nel Regno. Se ciò fosse esatto, il Ministero avrebbe violato l'articolo 5° dello Statuto, perchè non diede sollecita notizia alle Camere tosto che la data pubblicità escludeva che lo impedissero l'interesse e la sicurezza dello Stato, e alla notizia doveva inoltre unire le *comunicazioni opportune*, e ciò neppur fece.

La Relazione si ostina a credere che il Ministero si poteva dispensare dalla presentazione della legge, perchè le tre Convenzioni *nulla contengono che potrà rientrare nei due CASI TIPICI preveduti dall'art. 5 dello Statuto.* Ma che si volle dire con l'espressione *casi tipici*? L'obbligo di dare effetto per leggi ai trattati, che recano onere alle finanze e variazione al territorio dello Stato (e non già al territorio *nazionale* come per errore si legge nella relazione) richiamando il rispetto dell'art. 3 dello stesso Statuto, che nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Il dovere di chiamare il potere legislativo a disporre della variazione del territorio dello Stato risponde al principio della demanialità del territorio, ch'è inalienabile. Non ripeterò la lunga dimostrazione, che ne feci nel maggio 1903, quando censurai l'amministrazione degli affari esteri che dispose di alcune parti del territorio dello Stato, obliando le leggi, che dichiararono la Eritrea territorio italiano.

Numerosi sono gli atti parlamentari, nei quali gridai contro l'inosservata ragione della divisione dei poteri. Prima ancora che Giuseppe Zanardelli avesse riconosciuto che l'aggiungere, il togliere o il variare le leggi patrie sieno potestà legislativa, in alcune *Relazioni Parlamentari* da me scritte, in discorsi superiori a sentimenti, o a possibili antipatie, sostenni sempre la stessa dottrina scritta nello Statuto e nelle leggi, che si dicono organiche. Mi dispenso dal ricordare le tre leggi, delle quali fui relatore, l'una per il testamento militare, l'altra per l'esenzione dalle tariffe do-

ganali degli oggetti, che si possono mandare in dono ai belligeranti e ai prigionieri, la terza sopra la estensione delle immunità diplomatiche agli arbitri, che venissero a dare lodi nel Regno.

Queste riforme furono consentite nelle Convenzioni dette *della pace* parimenti stipulate all'Aia, perchè derogarono al diritto vigente estendevano le immunità date ai soli agenti diplomatici e furono argomenti di apposite leggi. Esse conciliarono l'azione del Capo dello Stato all'estero, come capo del potere esecutivo, con l'azione del potere legislativo.

Nelle Relazioni che scrissi citai dottrine di scrittori, la dottrina di P. Rossi, i precedenti parlamentari. Oggi aggiungerò altre autorità. Contro il mio costume mi permetto di leggere un brano del libro di C. G. Hello, che fu consigliere della Cassazione di Francia, pubblicato dopo che Luigi Filippo, salito al trono di Francia disse: *La Carta sarà d'ora innanzi una verità*. Il celebrato scrittore francese, al cui libro attinsero i nostri maggiori nelle prime ore dello sviluppo del reggimento costituzionale, allora quando tratta del *Potere Esecutivo nel Capitolo Terzo*, scrisse una sezione che reca il titolo *Delle usurpazioni del potere esecutivo*, e in essa parla delle usurpazioni che il potere esecutivo fece in Francia per *via indiretta*, e citò l'ordinanza dei 17 aprile 1825, con la quale Carlo X concedette agli abitanti di San Domingo l'indipendenza del loro Governo, alienando, cioè, una colonia francese mediante una indennità di 150 milioni. Una legge fu pubblicata per correggere l'abuso.

La questione fu sollevata altre due volte nel 1830 per l'imprestito greco, ai 14 giugno 1833 per la indennità di 25 milioni data agli Stati Uniti. Egli ricorda che la dottrina dell'autorizzazione legislativa fu esposta nel 1835 dal signor Dumont, relatore.

La Costituzione dà al Re il diritto di fare i trattati, il Re ha diviso il potere legislativo con le due Camere. Un trattato approvato dal Re, con la firma di un ministro non è definitivo, perchè la capacità del principe è limitata dalla Costituzione del paese.

« Una tale dottrina non è vera soltanto per un trattato che contenga una stipulazione finanziaria a carico dello Stato; essa è tale eziandio per qualunque trattato che implichi una modi-

ficazione ad una leggenazionale ». Citò il caso dell'assoldamento delle truppe svizzere, fatto dal Governo della restaurazione, chiamando a servizio il reggimento d'Hohenlohe. La Carta non permette di ammettere veruna truppa estera se non per legge; citò i famosi trattati del 1831 e del 1833, che permisero il diritto di visita per impedire la tratta degli schiavi, che delegarono all'agente di un Governo estero un attributo della sovranità, la polizia giudiziaria. L'oggetto della investigazione era un delitto, poichè la tratta dei negri era un delitto per la legge 4 marzo 1831. Il bastimento mercantile è continuazione del territorio francese, e il proprietario è in sua casa; il Parlamento francese reclamò il suo diritto, la sua competenza. Se dovessi aggiungere nuovi argomenti, addurrei l'esempio degli altri Governi. Il Belgio sottopose al potere legislativo l'approvazione delle Convenzioni ai 14 aprile 1904, in tre progetti di legge distinti. E la costituzione belga, all'articolo 68, ha le stesse dichiarazioni dell'articolo 5° dello Statuto italiano. Ma chi può negare che le leggi soltanto dal Parlamento possono essere consentite, anche se preparate per trattati? Parimenti la Francia deliberò per legge.

Innumerevoli furono le violazioni fatte dai passati Ministeri che per Decreti toccarono numerose leggi. Nel presente Ministero vidi ministri che io presi a stimare nelle aule universitarie. Raccomando ad essi la scrupolosa osservanza delle competenze dei poteri. Son certo che lo stesso collega Gabba mi darà ragione di non avere avuta opinione conforme alla sua.

Ed ora mi pare, signor Presidente, che io possa sospendere il mio discorso. L'onorevole ministro può desiderare che si faccia presto, ma pure avendo fatto rapido cammino, che mi permette di avvistare il porto, io ho il diritto di potermi un po' riposare.

L'ora è tarda; le altre due parti e i voti li svolgerò nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Io domanderò al Senato se consenta che si continui la discussione, o si rimandi il seguito del discorso Pierantoni alla seduta di lunedì.

(Voci. A lunedì).

TITTONI, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Se il Senato non intende continuare, pregherei di voler tener seduta domani, perchè lunedì sono impegnato all' altro ramo del Parlamento. Però io preferirei finire oggi...

PIERANTONI. Ed io, poichè ho ancora molte cose da dire, prego il Senato di rinviare il seguito di questa discussione ad altra tornata.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*... Allora prego di rimandare a martedì il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Siccome martedì alle 14 c'è il Comitato segreto, così avverto che la seduta pubblica sarà alle 16. Intanto do facoltà di parlare al senatore Nigra per una dichiarazione.

NIGRA. Il senatore Lampertico ha raccontato al Senato che un giorno ebbe a ricevere da un diplomatico italiano il consiglio di non usare la lingua italiana in una sua comunicazione con un personaggio estero. Benchè io non possa credere che egli abbia voluto alludere a me, e peccerei d'immodestia se lo credessi, tanti furono gli elogi da lui rivolti al personaggio che lo consigliò, tuttavia mi preme di dichiarare che io non avrei mai dato, e non fui nel caso di dare, un simile consiglio. Ed a questo proposito io mi permetto di esporre al Senato un breve aneddoto, brevissimo, che mi concerne personalmente, e che è succeduto alla Conferenza della pace all'Aja.

In quella Conferenza, dove io aveva l'onore di rappresentare l'Italia, si usava la lingua francese per consenso e comodo di tutti. Però in una delle pubbliche sedute, uno dei plenipotenziari, credo degli Stati Uniti, prese la parola in inglese. Subito dopo, venuto il turno del rappresentante germanico, questi parlò in tedesco; allora io mi alzai ed ebbi l'onore di parlare nella lingua di Dante. Devo dire che l'Assemblea applaudì.

Non ho altro da aggiungere. (*Vive approvazioni*).

LAMPERTICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO. Io non ho niente da rettificare, ho anzi da ringraziare, perchè le dichiarazioni, le informazioni date ora dal senatore Nigra abbondano nel senso in cui io mi sono espresso.

Esprimo bensì i miei sentimenti di riverenza

e di gratitudine, che ho verso il senatore Nigra, anche per questa rivendicazione della lingua nazionale. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Rimanderemo dunque a lunedì il seguito di questa discussione.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa del senatore Di Sambuy.**

PRESIDENTE. Devo annunciare al Senato che mi pervenne dall'onorevole Di Sambuy una proposta di legge di sua iniziativa; questa proposta passerà agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura, come prescrive il regolamento.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XXII, XXVII - *Documenti*).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti (N. 25 - *Seguito*).

IV. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Proroga al 4 giugno, 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, numero 205 riguardante l'ordinamento della Colonia Eritrea (N. 21).

V. Nomina di un membro della Commissione d'inchiesta sulla Marina.

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano (N. 54);

Provvedimenti per l'esercizio della caccia (N. 27);

Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557, sullo stato degli ufficiali della Regia marina (N. 61);

Pagamento al Governo francese del debito di cinque milioni dipendente dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto (N. 62);

Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale - Quartiere vecchio - in Siracusa coi fabbricati - Asilo e Statella - di proprietà comunale stipulato tra il Demanio ed il Municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il Demanio e lo stesso Municipio addì 29 ottobre 1904 (N. 68);

Sostituzione dell'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sul personale dei « Contabili e dei guardiani di magazzino » (N. 48).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 13 aprile 1905 (ore 12,15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

